

# Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA-S.I.T.-PROGETTI SPECIALI

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -III° VARIANTE 2012- Approvazione

**ELABORATO N°2**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

ADOZIONE: Delibera di C.C. n. 33 del 19-05-2011	APPROVAZIONE: Delibera di C.C. n. 44 del 06-08-2012
--	--

Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Baldino Gaddi

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Arch. Annalisa Schiano Geom. Sara Innocenti

## Comune di Riccione

### PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE

#### Norme Tecniche di Attuazione

##### INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Articolazione del piano per Sottoambiti e Comparti .....	4
Art. 2 - Contenuto e finalità della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile...	5
Art. 3 - Termine di validità del P. P. dell'Arenile .....	5
Art. 4 - Eventuali difformità tra elaborati grafici e Norme Tecniche di Attuazione della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile.....	5
Art. 5 - Elaborati di piano .....	6
Art. 6 - Modalità di attuazione .....	8
Art. 7- Convenzioni e Soggetti Attuatori.....	11
Art. 8 - Opere di Urbanizzazione.....	12
art. 9 - Opere di Urbanizzazione e Standard Urbanistici nel sottoambito delle aree gravitanti.....	12
Art. 10 - Parametri Urbanistici ed Edilizi .....	13
Art. 11 - Unità di Intervento.....	13
Art. 12 - Suddivisione dell'Arenile per Attività Funzionali.....	13
Art. 12.1 - Aree destinate a Servizi Generali.....	14
Art. 12.2 - Area destinata alle strutture ed ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività' di bagnino o ai bar - ristorante.....	15
Art. 12.3 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (Svago – Cura della persona).....	19
Art. 12.4 - Fascia destinata all'ombreggiamento.....	22
Art. 12.5 – Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali .....	22
Art. 12.6 - Fascia della battigia .....	24
Art. 13 - Spiagge libere .....	24
Art. 13 bis - Zone dunose.....	25
Art. 13 ter – Ripascimenti .....	25
Art. 14 - Concessioni demaniali .....	26
Art. 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	29
Art. 16 - Contrasto con altre norme di piano .....	29

TITOLO II .....	29
Art. 17 - Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari.....	29
Art. 17.1 - Risparmio delle risorse idriche.....	30
Art. 17.2 - Risparmio delle risorse energetiche .....	31
Art. 17.3 - Aspetti gestionali dello stabilimento balneare eco-compatibile .....	31
TITOLO III - NORME DEI COMPARTI O DI ZONA.....	32
Art. 18 - Norme transitorie.....	32
TITOLO IV - SOTTOAMBITO DELL'AREA NORD - MARANO.....	32
Art. 19 - Area Nord-Marano .....	32
Art. 19.1 – Quantità edificabili e criteri di distribuzione.....	32
Art. 19.2 – Distribuzione dei percorsi pedonali delle aree funzionali .....	33
Art. 19.3 – Ombreggiamenti .....	34
Art. 19.4 – Vasche Idromassaggio .....	34
Art. 19.5 – Regolamento .....	34
TITOLO V - SOTTOAMBITO ZONA PILOTA SUD (DAL CONFINE CON IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO A P.LE KENNEDY).....	34
Art. 20 - Zona pilota-sud .....	34
Art. 20.1 - Servizi di spiaggia.....	35
Art. 20.2 - Bar – ristoranti .....	35
TITOLO VI COMPARTO 1 – Passeggiata Sud delle Temerici (Da P.le Kennedy a V.le San Martino) COMPARTO 4 - Passeggiata Nord dei Pittòspori (Da P.le Azzarita <i>al Bagno n. 127</i> ) .....	36
Art. 21 - Passeggiata sud e passeggiata nord .....	36
Art. 22 - Fascia destinata alle strutture funzionali agli stabilimenti balneari .....	37
Art. 22.1 - Cabine – Spogliatoi – Servizi igienici.....	37
Art. 22.2 - Box dell'operatore di spiaggia – Docce – Fontanelle – Stenditoi.....	38
Art. 23 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (svago – cura della persona).....	38
Art. 24 - Fascia destinata all'ombreggiamento.....	38
Art. 25 - Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali e fascia della battigia ....	39
Art. 26 - Bar – ristoranti.....	39
TITOLO VII - COMPARTO 2 LUNGOMARE DEI GIARDINI (Da Viale San Martino alla Darsena) COMPARTO 3 LUNGOMARE DELLE ROSE (Dalla Darsena a Piazzale Azzarita).....	40
Art. 27 - Lungomare dei giardini e Lungomare delle rose .....	40
Art. 28 - Fascia destinata alle strutture funzionali agli stabilimenti balneari .....	41
Art. 28.1 - Cabine – Spogliatoi – Servizi igienici.....	41

Art. 28.2 - Box dell'operatore di spiaggia – Docce – Fontanelle – Stenditoi.....	42
Art. 29 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (svago – cura della persona).....	42
Art. 30 - Fascia destinata all'ombreggiamento.....	43
Art. 31 - Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali .....	43
Art. 32 - Fascia della battigia .....	43
Art. 33 - Bar – ristoranti.....	43
<b>TITOLO VIII - REGOLAMENTO DELLE INSEGNE DISTINTIVE DELLE AZIENDE DELL'ARENILE .....</b>	<b>44</b>
Art. 34 - Norme Generali.....	44
Art. 35 - Insegne distintive degli stabilimenti balneari .....	45
Art. 36 - Insegne distintive dei bar – ristorante.....	45
Art. 37 - Pubblicità mediante l'utilizzo di plance, impianti a messaggio variabile, insegne degli alberghi e impianti pubblicitari sui bar.....	45
<b>TITOLO IX - REGOLAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO..</b>	<b>47</b>
Art. 38 - Aree in concessione per l'esercizio dell'attività di locazione die natanti...47	
Art. 38 bis - Pontile .....	48
Art. 39 - La locazione dei natanti da diporto.....	48
Art. 40 - La locazione di Jet -sky (scooter d'acqua) e natanti simili.....	49
Elenco Allegati.....	49
Allegato "A" - Soluzioni progettuali per la realizzazione della piastra di allettamento in C.A. a moduli prefabbricat	
Allegato "B" - Elenco catastale delle particelle comprese nel perimetro di variante	
Allegato "C" - Elenco delle essenze arboree e floreali consigliate	
ALLEGATO "D" Norme volte a disciplinare gli interventi realizzati dagli operatori di spiaggia (bagnini e chioschisti) senza adeguamento al PP dell'Arenile	
Allegato "E" Scheda Pontile	
Allegato "E bis" Schema planimetrico di massima del Pontile	

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Articolazione del piano per Sottoambiti e Comparti**

Quattro sono i sottoambiti in cui si articola la presente Variante al piano particolareggiato dell'Arenile:

- 1) SOTTOAMBITO DELLE AREE GRAVITANTI ovvero delle aree limitrofe all'arenile vero e proprio;
- 2) SOTTOAMBITO DELLE AREE DI PROGETTO DELLA MARINA, vale a dire delle aree espressamente regolamentate dal Piano ad eccezione della parte della darsena che sarà sottoposta a specifico Piano dell'Ambito Portuale di cui al capo III delle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo ai sensi dell'art. 2, comma IV, della L.R. Emilia Romagna n. 9/2002;
- 3) SOTTOAMBITO DELL'AREA A NORD DEL MARANO, dal confine con il territorio del Comune di Rimini alla concessione demaniale n° 128 compresa che, stante la presenza di edifici originariamente adibiti a colonie estive, sarà disciplinato - salvo le generiche previsioni contenute nel presente piano – in sede di Piano Operativo Comunale (POC) al fine di realizzare una pianificazione specifica complessiva mirata al completo recupero del patrimonio edilizio esistente;
- 4) SOTTOAMBITO DELL'AREA PILOTA SUD (dal confine con il Comune di Misano Adriatico a P.le Kennedy), che, considerate le peculiarità di zona, ad eccezione di alcune previsioni transitorie di carattere generale, sarà compiutamente disciplinato con l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) dato che le relative Norme specifiche sono già contenute nel presente elaborato.

Inoltre, considerata l'eterogeneità delle varie zone di arenile ricomprese all'interno del Sottoambito delle aree di progetto della marina, al fine di realizzare un piano il più possibile rispondente alle necessità e peculiarità di ciascuna zona, l'arenile è stato suddiviso in quattro compartimenti, corrispondenti ad altrettanti progetti:

- COMPARTO 1 - Zona antistante V.le Torino (da P.le Kennedy a V.le San Martino);
- COMPARTO 2 - Zona centrale (da V.le San Martino al Porto);

- COMPARTO 3 - Zona centrale (dal Porto a P.le Azzarita);
- COMPARTO 4 - Zona antistante V.le D'Annunzio (da P.le Azzarita al bagno n. 127)

## **Art. 2 - Contenuto e finalità della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile**

La presente Variante al piano particolareggiato dell'Arenile, approvata in conformità al disposto di cui all'art. 21 della Legge Regionale n. 47 del 7.12.1978 (tuttora applicabile ex art. 10 della Legge Regionale n. 9 del 31.05.2002), regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale e le modalità d'uso dell'arenile, anche in attuazione di quanto previsto per la medesima area dal PSC del Comune di Riccione.

Il Piano si applica all'area dell'arenile ed al sottoambito delle aree gravitanti così come individuate negli elaborati 9 e 10 di cui al successivo art. 5 delle presenti norme.

Eventuali indicazioni grafiche contenute nelle Tavole di Piano relative ad aree al di fuori del perimetro di quelle individuate nei precedenti commi non hanno alcun valore prescrittivo né progettuale né normativo, rappresentando unicamente un complemento dei disegni.

Tuttavia, allorché sarà approvato il POC tematico riguardante la zona turistica anche tutte le summenzionate aree, attualmente fuori perimetro, entreranno a far parte a pieno titolo del Piano e le relative prescrizioni diverranno immediatamente vincolanti.

## **Art. 3 - Termine di validità del P. P. dell'Arenile**

In conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa, la presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile ha validità ed efficacia per dieci anni, dalla data di approvazione della deliberazione n.2 del 13/01/2005.

## **Art. 4 - Eventuali difformità tra elaborati grafici e Norme Tecniche di Attuazione della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile**

In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici che compongono il presente Piano prevalgono le previsioni specifiche per ciascun sottoambito.

In caso di difformità tra le presenti Norme tecniche d'attuazione e gli elaborati grafici prevalgono le presenti Norme.

Le perimetrazioni e le indicazioni contenute nel presente PPA prevalgono su eventuali indicazioni, sulla stessa materia, contenute in Piani Urbanistici di minor livello di precisione (PSC, PTPC, PTPR ecc.)

## **Art. 5 - Elaborati di piano**

La presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile si compone dei seguenti elaborati:

<b>ELABORATO N. 1</b>	<b>Relazione</b>
<b>ELABORATO N. 2</b>	<b>Norme Tecniche d'Attuazione (compresi gli allegati: A, B, C e D , E ed E bis)</b>
<b>ELABORATO N. 3</b>	<b>Stralcio NTA e tavole RUE</b>
<b>ELABORATO N. 3A</b>	<b>Stralcio PSC Tav.1</b>
<b>ELABORATO N. 3B</b>	<b>Stralcio PSC Tav.2</b>
<b>ELABORATO N. 3C</b>	<b>Stralcio PSC Tav.3</b>
<b>ELABORATO N. 3D</b>	<b>Stralcio NTA di PSC</b>
<b>ELABORATO N. 4</b>	<b>Stralcio PTCP</b>
<b>ELABORATO N. 5</b>	<b>Stralcio NTA di PTCP</b>
<b>ELABORATO N. 6</b>	<b>Estratto catastale</b>
<b>ELABORATO N. 7/a</b>	<b>Stato di fatto</b>
<b>ELABORATO N. 7/b</b>	<b>Stato di fatto</b>
<b>ELABORATO N. 7/c</b>	<b>Rilievo battimetrico depositi-erosioni</b>
<b>ELABORATO N. 7/d</b>	<b>Rilievo battimetrico Planimetria</b>
<b>ELABORATO N. 7/e</b>	<b>Rilievo battimetrico Sezioni</b>
<b>ELABORATO N. 7/f</b>	<b>Individuazione degli scoli consorziali e degli accessi carrabili all'arenile</b>
<b>ELABORATO N. 8</b>	<b>Documentazione fotografica</b>
<b>ELABORATO N. 9</b>	<b>Inquadramento generale: i Sottoambiti</b>
<b>ELABORATO N. 9A</b>	<b>Programma dei pontili e Tracciato sabbiodotto</b>
<b>ELABORATO N.10</b>	<b>Inquadramento generale: definizione dei Comparti e</b>

---

	<b>sviluppo del Sottoambito delle Aree gravitanti</b>
<b>ELABORATO N. 11</b>	<b>Sottoambito dell'area pilota Sud – Spiaggia delle Dune</b>
<b>ELABORATO N. 12</b>	<b>Sottoambito della marina Comparto n. 1 Passeggiata sud delle Tamerici</b>
<b>ELABORATO N. 13/a</b>	<b>Sottoambito della marina Comparto n. 2 Lungomare dei Giardini livello seminterrato</b>
<b>ELABORATO N. 13/b</b>	<b>Sottoambito della marina Comparto n. 2 Lungomare dei Giardini livello passeggiata</b>
<b>LABORATO N. 14/a</b>	<b>Sottoambito della marina Comparto n. 3 Lungomare Delle Rose livello seminterrato</b>
<b>LABORATO N. 14/b</b>	<b>Sottoambito della marina Comparto n. 3 Passeggiata delle Rose livello passeggiata</b>
<b>ELABORATO N. 15</b>	<b>Sottoambito della marina Comparto n. 4 Passeggiata Nord Dei Pittòspori</b>
<b>ELABORATO N. 16</b>	<b>Tabulati dati anagrafici cessionari, posizioni, dati dimensionali di rilievo e di progetto di tutte le concessioni demaniali</b>
<b>ELABORATO N. 17</b>	<b>Schema sottoservizi stato di fatto al 2002</b>
<b>ELABORATO N. 18</b>	<b>Sezioni e profili</b>
<b>ELABORATO N. 19</b>	<b>Schema di convenzione</b>
<b>ELABORATO N. 20</b>	<b>Relazione geologica</b>
<b>ELABORATO N. 20bis</b>	<b>Integrazione allo studio geologico</b>



**ELABORATO N. 21**     **Attestazione ai sensi**  
**dell'art. 49, lettera p, L.R.**  
**47/78**

**ELABORATO N. 22**     **Controdeduzioni alle**  
**Osservazioni**

Gli allegati alle presenti norme sono, a tutti gli effetti, parte integrante delle stesse.

### **Art. 6 - Modalità di attuazione**

La presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile è stata redatta in previsione di due diversi momenti di attuazione: il primo immediatamente successivo all'approvazione del presente strumento urbanistico attuativo; il secondo immediatamente successivo all'approvazione del POC tematico della zona turistica.

Le aree soggette alla seconda fase, quella appunto successiva all'approvazione del POC tematico della zona turistica, sono state specificatamente individuate mediante loro perimetrazione e campitura negli elaborati grafici e sommariamente sono:

- ampliamento del Sottoambito Zona Pilota Sud;
- Area attualmente sottoposta ad ampliamento del polo funzionale della darsena dal PSC.
- Nel comparto n. 4 area di sedime dell'esistente passeggiata;

Dunque, a POC tematico della zona turistica approvato anche le suddette aree entreranno a far parte compiutamente del Piano dell'Arenile.

Relativamente al Sottoambito delle aree di progetto, la Variante al piano particolareggiato viene attuata dai privati per unità di intervento nel rispetto delle prescrizioni del piano ed, in ogni caso, delle disposizioni impartite annualmente dalla Regione Emilia Romagna con l'Ordinanza balneare per la disciplina dell'uso e di ogni altra attività sul litorale marittimo.

Ai fini del mantenimento della conformità della presente Variante agli strumenti Urbanistici Sovraordinati viene confermata l'applicazione della riduzione del 10% delle superfici complessive presenti sull'arenile. Per il raggiungimento di tale obiettivo le percentuali di riduzione da applicarsi ai singoli concessionari sono le seguenti:

#### **STABILIMENTO BALNEARE**

- superficie minima realizzabile 50,00 mq.
- superficie compresa fra 50,00 mq. e 99,00 mq. una riduzione del 10%
- superficie compresa fra 100,00 mq. e 199,00 mq. una riduzione del 15%
- superficie compresa fra 200,00 mq. e oltre una riduzione del 20%

In caso di intervento congiunto in adeguamento al PPA tra due o più operatori e il bar-ristorante e in presenza di una società unica di gestione tra i vari soggetti attuatori, è consentita la gestione e l'uso da parte della società in questione di tutte le aree in modo indifferenziato senza tener conto dei confini delle rispettive CDM.

## BAR – RISTORANTI

Superficie massima realizzabile 156,00 mq., nei limiti e nelle condizioni stabilite dal presente piano e applicando le eventuali percentuali di riduzione di volta in volta necessarie.

Tuttavia, è consentita ai singoli titolari di bagni e/o bar – ristoranti oppure in presenza di accordo tra due operatori di spiaggia e nel caso di un bagnino e un bar che sia completamente contenuto entro un'unica concessione demaniale, la realizzazione di soluzioni alternative a quelle previste dal presente piano ma pur sempre conformi alla prescrizioni di cui all'Ordinanza balneare, a condizione che:

- 1) la soluzione progettuale proposta sia identica per entrambi i concessionari;
- 2) nessun manufatto sia posizionato a mare della passeggiata longitudinale immediatamente prospiciente i chioschi dei bagnini;
- 3) i manufatti che si intendono realizzare abbiano un volume equivalente a quello consentito per ciascuna tipologia dal piano e siano realizzati a blocchi disposti preferibilmente in linee perpendicolari alla battigia, in modo tale da consentire uno o più varchi di accesso all'arenile, garantendo una visuale libera del mare complessivamente uguale o maggiore al 30% della larghezza del fronte interessato dall'intervento congiunto. Nel caso in cui nella concessione del bagnino ricada un bar, anche se parzialmente, tale visuale libera deve essere conteggiata al netto del bar.
- 4) le cabine degli stabilimenti balneari siano realizzate e rifinite preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed abbiano un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,50 m. rispetto alla quota 0,00 m della spiaggia. L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00, la larghezza max. per il portico delle cabine (per la lunghezza del fronte) è fissata in m. 1.40. E' fatta comunque salva la facoltà per i titolari dei bagni di realizzare cabine in cemento armato prefabbricato sia di nuova costruzione sia riutilizzando quelle preesistenti. Nel tratto compreso, tra il porto e piazzale Roma, nel quale esistono due passeggiate longitudinali, è possibile collocare dei manufatti a confine delle singole concessioni, per usi di servizio all'attività del bagnino, non superiori a m. 10.50 x 3.20, regolarizzando i fronti e perpendicolarmente alle passeggiate.
- 5) il box del bagnino ha una tipologia consigliata dal presente Piano definita graficamente e sviluppata sull'elaborato n° 18; tuttavia sono ammesse tipologie diverse purché sia realizzato e rifinito preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed abbia un'altezza massima calcolata all'estradosso della copertura di 3,10 m e, comunque, un'altezza massima complessiva non superiore a m 4,60 fatte salve piccole variazioni in eccesso (max cm. 10) determinate dall'installazione sui manufatti preesistenti di coperture fotovoltaiche o termiche quali quelle illustrate nel progetto

denominato "Il Bagnino sostenibile" di cui al successivo art. 17 delle presenti N.T.A. E' fatta comunque salva la facoltà per i titolari dei bagni di realizzare i box in cemento armato prefabbricato sia di nuova costruzione sia riutilizzando quelli preesistenti. La dimensione max. del chiosco del bagnino è pari a mq. 30 e la destinazione d'uso non potrà essere mai scissa dall'attività di bagnino. La quantità max. per il portico del capanno del bagnino viene fissata comunque in mq.18.00.

- 6) i corpi di fabbrica adibiti a bar – ristorante abbiano un'altezza massima calcolata all'estradosso della gronda non superiore a 6,60 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile e che realizzino sulla superficie della parte coperta del terrazzo un tetto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica pari ad una potenza minima di 1,00 KWP.
- 7) sia garantita la presenza di almeno un accesso, max. 2, pedonale al bagno e di collegamento alla battigia, conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 14.06.1989 n. 236, di norma, perpendicolare alla passeggiata longitudinale di uso pubblico per ogni bagnino interessato dall'intervento comune. La scelta della ubicazione degli ingressi alle CDM è rimessa alla valutazione discrezionale di ciascun bagnino.

Là dove esistano già autorizzati due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti.

Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso il titolare della CDM che sconfinava può realizzare gli accessi, nella propria CDM purché a confine.

- 8) siano rispettati tutti i principi sanciti dall'art. 12.3 del presente piano in materia di aree tematiche destinate ad attività accessorie alla balneazione (svago e cura della persona).
- 9) a ridosso della passeggiata del lungomare sia rispettato il disegno di perimetrazione previsto onde permettere la continuità del disegno di arredo urbano previsto per il lungomare stesso.
- 10) Nel caso in cui lo Stabilimento Balneare abbia fronti diversi, mare e monte, per qualunque conteggio (piscine, vasche, aree tematiche, ecc.), escluso quello per la visuale libera, deve essere effettuata la media tra i due fronti.

In caso di intervento congiunto in adeguamento al PPA tra due o più operatori e il bar-ristorante e in presenza di una società unica di gestione tra i vari soggetti attuatori, è consentita la gestione e l'uso da parte della società in questione di tutte le aree in modo indifferenziato senza tener conto dei confini delle rispettive CDM.

Resta fermo che gli operatori che intendono utilizzare il legno come materiale strutturale o di finitura dei manufatti dell'arenile hanno l'obbligo di certificarne la provenienza da zone di deforestazione controllata.

Nel caso in cui l'adeguamento al Piano comporti necessariamente la rettifica dei confini della concessione demaniale, i titolari della stessa hanno l'obbligo, prima di presentare il progetto esecutivo, di ottenere dalla competente Autorità la modifica della concessione demaniale in essere.

La movimentazione delle sabbie dell'arenile eventualmente necessaria alla realizzazione delle opere relative ad ogni unità di intervento è subordinata alla preventiva comunicazione del progetto al Servizio Tecnico Bacini del Conca e del Marecchia che, esaminata tutta la documentazione progettuale necessaria, rilascerà un parere tecnico preventivo con il quale impartirà tutte le indispensabili disposizioni.

E' in ogni caso fatto obbligo ai concessionari del demanio marittimo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare i manufatti, ed in particolare le cabine parzialmente interrato, ove previste, da infiltrazioni di acqua marina e sabbia, apprestando opere di contenimento fisso o mobile lungo il fronte mare della concessione sì da contenere la necessità di creare artificialmente dune sabbiose durante il periodo invernale.

Il progetto esecutivo relativo alla costruzione dei manufatti insistenti sull'arenile, predisposto a cura di tecnici all'uopo abilitati e corredato di Relazione tecnica asseverata che illustri le caratteristiche di amovibilità degli stessi, deve essere depositato, con le modalità e per le finalità di cui alle Leggi Regionali nn. 35/84 e 40/95, presso il Servizio Tecnico Bacini del Conca e del Marecchia. L'esecuzione delle opere è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui alle predette leggi.

In ogni caso le fondazioni dei predetti manufatti dovranno essere impostate ad una profondità sufficiente ad escludere che le stesse possano essere scalzate in caso di mareggiata.

La funzione prevalente che deve caratterizzare l'uso della spiaggia è quella di garantire la pubblica fruizione della stessa oltre alla dotazione di servizi per l'ombreggiamento, per la balneazione e la ristorazione.

Tuttavia, nel comparto n. 1, nel Sottoambito Nord Marano, dalla concessione n. 128 compresa fino al confine con Rimini, e nel Sottoambito Pilota-Sud, così come individuati all'art. 1 delle presenti norme, è consentito l'intrattenimento serale a condizione che vi sia l'accordo del titolare di una concessione a bar – ristorante e dei titolari dei due stabilimenti balneari a quello limitrofi e contigui.

In ogni caso lo svolgimento di simili attività è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla – osta, al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, al rispetto del Codice della navigazione nonché al rispetto dei volumi, delle superfici e di tutte le altre prescrizioni statuite dal presente Piano in relazione ad ogni singolo Comparto o Sottoambito.

## **Art. 7 - Convenzioni e Soggetti Attuatori**

Le modalità di attuazione del piano ed in particolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono regolamentate con apposita convenzione stipulata tra Amministrazione Comunale e soggetti attuatori, rappresentati, in forma singola o associata, dai titolari delle concessioni demaniali interessate.

Lo schema tipo di convenzione è allegato alla presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile.

### **Art. 8 - Opere di Urbanizzazione**

Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalle tavole di progetto e dovranno essere puntualmente indicate in sede di presentazione del progetto per il rilascio di permesso di costruzione il quale, con apposita convenzione ad esso allegato, stipulata tra Comune e concessionario, ne disciplinerà le modalità specifiche di realizzazione, di utilizzo, di gestione e di manutenzione.

### **Art. 9 - Opere di Urbanizzazione e Standard Urbanistici nel sottoambito delle aree gravitanti**

Nel sottoambito delle aree gravitanti l'ubicazione delle opere di urbanizzazione è espressamente prevista dal Piano sia per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria sia per quanto riguarda la realizzazione di zone a verde pubblico e attrezzato.

Considerato che nelle previsioni di Piano relative ai parcheggi è stata semplicemente riportata la situazione esistente, va precisato, però, che a POC tematico riguardante la zona turistica approvato verranno privilegiati gli spostamenti dei suddetti parcheggi a monte della strada litoranea.

Al momento, le aree per parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria sono individuate graficamente dagli elaborati di piano che ne determinano, altresì, l'entità.

Quanto alle altre opere di urbanizzazione secondaria ed agli standard urbanistici, la Variante al piano particolareggiato dell'arenile non contiene prescrizioni specifiche; individua, tuttavia, le zone da destinare a verde pubblico e attrezzato in relazione alle quali dispone quanto segue:

- a) in tali zone debbono essere curate le alberature esistenti;
- b) debbono essere garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione e, più in generale, deve essere sviluppato l'impianto del verde;
- c) le aree di nuova creazione debbono essere piantumate con alberature analoghe a quelle che caratterizzano la zona, adeguate al clima tipico della riviera romagnola, elencate nell'elaborato "B" del verde allegato alle presenti norme;
- d) nelle zone a verde pubblico e attrezzato sono consentiti gli usi e gli interventi previsti dal PSC e dal RUE, nel rispetto degli indici lì contenuti e del sopraccitato Regolamento comunale del verde.

## **Art. 10 - Parametri Urbanistici ed Edilizi**

In sede di attuazione della presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile si applicano i seguenti parametri urbanistici:

- a) distanze: occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni espressamente contenute nel presente Piano;
- b) superficie utile (su): corrisponde alla superficie dei piani terra al lordo dei muri perimetrali ed interni, escluso i porticati. Sono escluse dal computo della superficie utile le superfici completamente interrate ove previste ed ammesse dalle presenti norme, le scale esterne, i terrazzi – anche se temporaneamente copribili e chiudibili con strutture leggere - e le superfici a terra coperte con tende purché non tamponate ai lati neppure con chiusure laterali amovibili e leggere, le dotazioni minime di carattere igienico - sanitario composti da quattro spazi w.c. per ogni concessione (pari a mq. 11,20) e la realizzazione da parte dei bar – ristoranti e degli stabilimenti balneari di servizi igienici per disabili in aggiunta alle quantità esistenti purché la loro realizzazione sia prevista all'interno dell'area in concessione.

Il legno da usare come materiale costruttivo o di finitura per l'adeguamento dei manufatti al P.P. dovrà provenire da aree di riforestazione controllata.

Tutti i manufatti e le attrezzature dovranno preferibilmente essere posizionati in modo arretrato rispetto a quelli esistenti e tuttavia sempre concordati con gli uffici competenti.

## **Art. 11 - Unità di Intervento**

Rappresentano l'entità immobiliare – funzionale minima che può essere sottoposta ad una singola concessione edilizia ed è costituita:

- a) da ciascun bagno con le proprie strutture di servizio, di ospitalità e relative pertinenze;
- b) da ciascun bar – ristorante con le proprie strutture di servizio, di ospitalità e relative pertinenze;
- c) altri tipi di attività già in corso di CDM.

## **Art. 12 - Suddivisione dell'Arenile per Attività Funzionali**

Fermo restando che l'attività prevalente che deve caratterizzare l'arenile è quella dell'ombreggiamento e di servizio alla balneazione, la Variante al piano particolareggiato prevede la suddivisione dell'arenile in sei zone fondamentali, con relative destinazioni d'uso, individuate negli elaborati grafici del piano medesimo, e più precisamente:

- 1) aree destinate a servizi generali;
- 2) fascia dedicata alle attrezzature di spiaggia  
(bagni e bar – ristoranti);
- 3) fascia della spiaggia destinata all'ombreggiamento con ombrelloni ed eventualmente tende o piccoli gazebo;
- 4) percorsi longitudinali e trasversali fondamentali;
- 5) fascia della battigia;
- 6) spiagge libere.

All'interno della fascia destinata alle attrezzature di spiaggia, poi, si individuano tre distinte aree:

- a) area dedicata alle strutture funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino costituite da cabine, spogliatoi, depositi, ricoveri attrezzi, docce, box del gestore, servizi igienici, ecc.;
- b) area destinata allo svago e/o alla cura della persona nei limiti delle attività ammesse;
- c) area destinata a bar – ristoranti e relative pertinenze.

#### **Art. 12.1 - Aree destinate a Servizi Generali**

Le aree destinate a servizi generali corrispondono alle aree che si trovano a monte della fascia dedicata alle attrezzature di spiaggia, tra il lungomare e la parte posteriore delle attuali cabine, come previsto negli elaborati di Piano.

Sono prevalentemente destinate a piccole aree di parcheggio per i cicli ai quali, nelle zone ove esiste la passeggiata, deve essere garantito l'accesso fino all'ingresso dei bagni ove debbono essere parcheggiati in apposite aree adibite allo scopo ed individuate graficamente dal piano.

E', per contro, vietato l'accesso all'arenile a tutti i ciclomotori, motocicli e veicoli a motore, salvo quelli autorizzati; essi debbono essere parcheggiati nei viali di accesso alle passeggiate, utilizzando gli appositi spazi previsti nel sottoambito delle aree gravitanti.

**Art. 12.2 - Area destinata alle strutture ed ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino o ai bar – ristorante**

In quest'area, situata tra la passeggiata longitudinale antistante i chioschi dei bagnini a mare ed il lungomare a monte, sono collocati tutti quei manufatti destinati a servizi funzionali all'attività di bagnino quali spogliatoi, cabine, chiosco del bagnino, docce, servizi igienici, fontanelle, ecc., ovvero funzionali all'attività di ristorazione secondo le previsioni di piano, variabili in dipendenza del comparto di appartenenza quanto ad ubicazione, dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive, distribuzione, numero e quant'altro.

Tutti i percorsi pedonali, ad eccezione di quelli espressamente previsti in massetti autobloccanti di calcestruzzo (betonella), le pedane e le coperture delle terrazze dovranno essere realizzate prioritariamente in legno (bankirai) o similare al fine di garantirne l'uniformità.

Ferme restando eventuali altre prescrizioni contenute nella disciplina specifica dei singoli comparti e sottoambiti, i manufatti realizzabili in tale area dell'arenile devono rispettare le seguenti altezze:

- a) quanto a cabine, spogliatoi, servizi igienici ed altre strutture similari l'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non deve essere superiore a 2,50 m rispetto alla quota 0,00 m della spiaggia. L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00;
- b) quanto al capanno del bagnino, di dimensione max. pari a mq. 30, è consentita un'altezza calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura di 3,10 m. e, comunque, un'altezza massima di colmo non superiore a m. 4,60;
- c) quanto ai corpi di fabbrica adibiti a bar – ristorante l'altezza massima realizzabile, solo in struttura leggera, non può essere superiore a 6,90 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile. Può essere previsto il posizionamento di una veletta, h. max. m. 1.00 a contenimento di eventuali impianti posti in copertura.

Le cabine degli stabilimenti balneari possono essere adibite a spogliatoio, a docce chiuse, a servizi igienici.

E' possibile che il chiosco del bagnino venga destinato ad altri usi compatibili con le scelte progettuali, e in particolare in ragione delle aree tematiche scelte, di adeguamento al Piano, previo accordo con i competenti uffici. In questo caso si possono destinare a reception alcune cabine o depositi.

Le cabine potranno anche essere di supporto per lo stoccaggio e deposito delle attrezzature utilizzate nelle aree tematiche di cui all'art. 12.3 mediante la l'eliminazione delle paratie divisorie interne purché siano garantiti i requisiti sismici di tali manufatti.

Il capanno del bagnino può, a discrezione del titolare della concessione demaniale, essere dotato, sul fronte lato monte, di tende retrattili in materiale tessile, senza montanti e con una profondità massima di m. 3,00.

La tipologia consigliata, ma non vincolante, del Piano come elemento architettonico comune per la realizzazione del capanno del bagnino è quella riportata graficamente sull'"elaborato n° 18 – sezioni e profili"; sono tuttavia ammissibili altre tipologie purché nel rispetto delle dimensioni e dei volumi.



Nel box del bagnino sarà possibile installare una tenda retrattile, oltre a quella lato mare, come sopra descritta in opzione al portico, solo su un lato a scelta del concessionario

I manufatti adibiti a box del bagnino sui lati nord, sud e ovest potranno essere delimitati da un passaggio opportunamente pavimentato con elementi amovibili, largo m 1,20.

Sul lato mare, per contro, l'area pertinenziale al box del bagnino si estende fino alla passeggiata longitudinale e può essere coperta da una tenda amovibile, con estensione max. della tenda lato mare pari a m. 3 .

Tuttavia i bagnini che intendono installare sulla copertura del chiosco impianti fotovoltaici, pannelli solari termici o altri strumenti tecnologici solari analoghi possono sostituire la tenda retrattile a monte del manufatto con un portico capace di accogliere l'impianto tecnologico ad energia solare prescelto, trasferendo la tenda retrattile sopra descritta sul lato a mare del chiosco al fine di ripararne e proteggerne l'ingresso.

Il progetto di adeguamento al P.P. dell'Arenile può anche non prevedere la realizzazione del chiosco del bagnino, qualora per lo svolgimento delle funzioni a cui esso è destinato vengano utilizzati manufatti già esistenti. Se vengono utilizzate tutte quantità previste dal PPA e si voglia realizzare il capanno del bagnino questo potrà avvenire solo in compensazione delle superfici già realizzate.

Il numero di docce e stenditoi pertinenti a ciascun stabilimento balneare è stato indicativamente previsto nella presente variante nella misura massima; è quindi ammissibile realizzarne un numero inferiore a discrezione del singolo operatore di spiaggia purché vengano garantite le quantità minime prescritte dalla legge.

I pannelli frangivento e le siepi previste a delimitazione delle aree adibite a docce e stenditoi e in aree a servizio del bagnino, non possono avere un'altezza massima superiore a 1,60 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile.

Tutte le strutture ed i servizi funzionali all'esercizio dello stabilimento balneare ovvero dei bar – ristorante, comprese le soprastanti terrazze, devono essere rese accessibili ai disabili e realizzate in conformità delle vigenti disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui l'adeguamento di tali aree alle previsioni di piano comporti la necessità di modificare l'ubicazione di alcuni manufatti situati in concessioni adiacenti, il trasferimento degli stessi può avvenire solo previo consenso del titolare della concessione contigua e, comunque, a spese dell'operatore che intenda adeguarsi al piano, previo rilascio di autorizzazione da parte degli organi preposti, concordando l'ubicazione di suddetti manufatti in trasferimento con gli Uffici competenti.

Qualora l'operatore che intenda adeguarsi al Piano sia il titolare di una concessione di bar-ristorante, lo stesso è tenuto a sostenere le spese per il trasferimento dei manufatti in sovrapposizione alla concessione del bagnino confinante unicamente nel caso in cui il titolare del bagno non intenda adeguarsi alle previsioni della presente Variante; in caso contrario, infatti, le spese saranno a carico di quest'ultimo.

Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con

licenza annuale, nel periodo invernale (escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno, così come meglio definito all'art. 4 dell' Ordinanza Balneare Regionale) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione verticale del solo manufatto in muratura, all'interno dell'area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere all' inizio/termine stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinché non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A garanzia dell'adempimento il concessionario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice richiesta per un importo non inferiore a € 5000.

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n° 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n° 77 (Piazz. Roma);
- dalla zona bagno n° 91 (subito a nord del Porto -Canale) alla zona bagno n° 153 (confine con Rimini)

A tal fine si precisa che la modifica dell'assetto e della distribuzione dei predetti servizi e manufatti deve essere eseguito entro i periodi consentiti dalle ordinanze in materia di demanio marittimo, emesse dagli organi preposti dell'anno di esecuzione ovvero dell'anno immediatamente successivo.

I bagnini in adeguamento al Piano hanno la facoltà di posizionare sull'area in concessione vasche idromassaggio, ciascuna di superficie massima non superiore a mq 5,00 (cinque).

Ai fini della presente pianificazione tali vasche sono considerate requisito supplementare di carattere igienico – sanitario e sono ammesse in misura di una ogni m 10,00 (dieci) di fronte mare della concessione di riferimento.

Il loro posizionamento è libero con l'unico limite che le stesse debbono essere collocate a monte della passeggiata longitudinale antistante i chioschi dei bagnini.

Le predette vasche debbono essere amovibili e posizionate prevalentemente nella sabbia, con all'esterno la sola pedana di salvamento (altezza max. 0.40). Nei mesi invernali si procederà così come per le piscine di cui all'Art. 12.3.

Nel caso in cui l'operatore preveda anche la posa di fontane, a scopo decorativo, queste devono essere considerate nel calcolo complessivo ammissibile.

Quanto ai manufatti adibiti a bar – ristorante, il presente piano prevede che i lati nord, sud e ovest siano delimitati da un passaggio opportunamente pavimentato con elementi amovibili, largo 1,20 ml. per gli interventi in completo adeguamento al presente PPA . Per gli interventi di adeguamento al PPA senza accordo col bagnino per attuare il previsto arretramento, Il Bar sulle aree già in sua CDM dovrà realizzare almeno uno dei camminamenti perpendicolari alla battigia

Sul lato mare, per contro, l'area pertinenziale al bar-ristorante può essere occupata con arredi (tavoli, sedie e ombrelloni) funzionali all'esercizio della ristorazione ad esclusione della passeggiata longitudinale a mare, se interclusa. La passeggiata longitudinale deve in ogni caso risultare sgombra da qualunque tipo di arredo.

A copertura di tale area possono essere posizionati unicamente ombrelloni e tende retrattili, in materiale tessile, senza montanti a terra, con una profondità massima non superiore a ml 3,00. Ogni altra forma di copertura, anche precaria ed amovibile, è vietata; è però consentito delimitare l'area pertinenziale con pannelli frangivento rimovibili in legno o plexiglas ovvero con siepi piantumate in vaso aventi un'altezza massima di 1,60 ml.

Le strutture destinate a bar ristorante in adeguamento al piano, potranno realizzare la tipologia standard di Piano comprensiva di piano interrato di 156 mq., con altezza max 2,40 mt. da adibire a servizi e depositi; un piano terra di 156 mq. con altezza interna di 3,00 mt. da adibirsi a bar ristorante; un piano primo di 78 mq. (pari al 50% della superficie del solaio di copertura del manufatto) coperto in struttura leggera con pareti perimetrali scorrevoli e apribili, con altezza max interna di 3,00 mt. Tale volume dovrà essere posizionato in maniera da limitare il più possibile la proiezione dell'ombra sull'arenile. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati. L'altezza massima complessiva del manufatto fuori terra fino all'estradosso di gronda avrà un'altezza di 6,60 mt. e un'altezza totale comprensiva di copertura di mt. 6,90 dal piano dell'arenile esistente tenendo però conto dell'innalzamento di quest'ultimo di m. 0.30 al fine di diminuire la vulnerabilità delle strutture nel tempo all'ingressione marina.

Tale nuova quota innalzata si andrà a raccordare dolcemente con il resto dell'arenile circostante.

Può essere previsto il posizionamento di una veletta, h. max. m. 1.00 a contenimento di eventuali impianti posti in copertura.

Tutti i manufatti adibiti a bar – ristorante, anche se non in adeguamento al piano, possono realizzare un accesso alle soprastanti terrazze con corpo scala interno od esterno al fabbricato purché compreso nell'area già in concessione del medesimo, tuttavia le terrazze non possono essere dotate di alcuna forma di copertura, anche precaria ed amovibile, ad eccezione degli ombrelloni con sottostanti tavolini e sedie e, comunque, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona.

La facoltà di realizzare coperture leggere alle terrazze esistenti, soprastanti il fabbricato esistente è, altresì, ammessa a favore dei bar – ristoranti già ubicati in P.le Roma, P.le Azzarita e P.le San Martino e P.le Allende; tali coperture leggere, tuttavia, potranno avere un'estensione non superiore al 50% della superficie del solaio di copertura dei manufatti esistenti e qualora vengano realizzate, in alternativa, a terra, non potranno superare la superficie complessiva di mq. 35 e comunque nell'ambito dell'area in concessione.

I bar in adeguamento al Piano avranno quindi una dimensione in pianta pari a circa 156 mq, potranno realizzare un piano interrato della stessa superficie.

Sono presenti a tutt'oggi sull'arenile di Riccione 52 (cinquantadue) strutture destinate a bar – ristorante che, a seguito dell'approvazione del presente Piano, potranno essere ristrutturare in misura massima del 75% del loro numero, vale a dire che su 52 (cinquantadue) strutture, 39 (trentanove) potranno completamente adeguarsi al

piano, in ordine cronologico di richiesta, affiancando a pieno titolo l'attività di ristorazione a quella di bar subordinatamente al possesso della specifica autorizzazione sanitaria, mentre gli altri tredici, se non idonei dal punto di vista dimensionale, conserveranno prevalentemente l'attività di bar.

Resta fermo che i bar – ristoranti che dal punto di vista dimensionale già dispongono degli spazi minimi necessari per l'esercizio dell'attività di ristorazione, possono continuare ad esercitarla anche se non si adeguano al Piano, purché siano in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria.

### ***Art. 12.3 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (Svago – Cura della persona)***

Nel comparto 2 le aree libere a monte della passeggiata longitudinale, comprese tra le cabine, il bar- ristorante, ove presente, e le altre attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino (chiosco, docce, fontanelle e stenditoi) sono riservate, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione.

Sempre nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79 E' consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10.

Nei restanti Comparti e Sottoambiti l'area polifunzionale, entro la quale è possibile collocare tutti i servizi e le strutture previste per le aree tematiche, può essere estesa fino a una profondità di m. 35 a mare dalla passeggiata longitudinale.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

Le aree tematiche, indicativamente, si individuano nei seguenti gruppi di attività:

a) Area con piscina/e e strutture similari, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, realizzati senza platea in cemento armato ma posati a secco ed amovibili.

Tali piscine, sono ammesse in misura di mq. 2,00 (due) ogni metro lineare di fronte mare della concessione di riferimento se scelte in esclusiva, tenendo conto comunque che tale coefficiente è quello max. di specchio acqueo ammissibile per zona ed entro questo coefficiente andranno eventualmente ricavate le quantità per le vasche idromassaggio a scomuto della dimensione della piscina.

Dovranno essere incassate completamente nella sabbia, con il solo scalino della pedana di salvamento sulla sabbia fuori terra e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa. Le piscine possono avere un'altezza max. pari a m. 1,50. Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi – solari e/o fotovoltaici per il risparmio energetico e di dispositivi per il risparmio idrico. Le piscine, in caso di fusione gestionale di più operatori, possono essere realizzate anche a cavallo tra zone confinanti. Le fontane, a scopo decorativo, dovranno rientrare nel calcolo della quantità massima ammissibile per ogni zona che sceglie l'area tematica della piscina.

Durante i mesi invernali per non modificare il paesaggio consueto della spiaggia, anche le piscine potranno essere mantenute in sito sull'arenile purchè coperte da una pedana in legno, capace di sopportare anche carichi impropri, eventualmente ricoperte con uno strato di sabbia e comunque opportunamente segnalate.

Gli stabilimenti che si sono adeguati al Piano dell'Arenile in conformità alle precedenti disposizioni normative sono tenuti a uniformarsi alle predette disposizioni in occasione della prima variante generale al permesso di costr. Rilasciato in conformità alla precedente II Variante al PPA.

- b) Campi regolamentari per beach volley o beach basket purché delimitati da reti di protezione e senza sottofondo impermeabilizzato, anche mediante posa di lastricati prefabbricati, posizionati a secco sulla sabbia, con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare;
- c) Area fitness senza sottofondo impermeabilizzato, anche mediante posa di lastricati prefabbricati, posizionati a secco sulla sabbia; con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare;
- d) Area attrezzata e delimitata con recinzione avente un'altezza massima di m 1,20 rispetto al piano dell'arenile, dedicata ai bambini con servizio baby sitter ed animazione (a condizione che tutti i giochi vengano accorpati in un unico perimetro), giochi gonfiabili e tappeti elastici, anche di diversa dimensione, con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare;
- e) Area salute e benessere con percorsi vita, percorsi tattili, ecc. senza sottofondo impermeabilizzato,
- f) Area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni, piccole conferenze a tema, ecc. senza sottofondo impermeabilizzato. con l'obbligo di rimuoverle al termine della stagione balneare;
- g) Area tecnologica (internet, playstation, ecc.) senza sottofondo impermeabilizzato. con l'obbligo di rimuoverla al termine della stagione balneare.

A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di gazebo (aventi una superficie complessiva non superiore a mq. 50.00 ed un'altezza, misurata dalla quota 0.00 dal piano dell'arenile alla gronda non superiore a m. 2.50 e h. max. al colmo inferiore a m 3.50).

Fatto salvo quanto previsto all'art.15 uno dei gazebo installati su tali aree può essere destinato alla realizzazione di eventuali punti di ristoro a servizio della spiaggia;

In ogni caso gli spazi destinati all'allestimento delle predette aree tematiche debbono mantenere la caratteristica di arenile; è pertanto vietata, salvo le eccezioni previste (aree tematiche b, c, f e g), la collocazione su tali aree di pedane, stuoie o altro tipo di pavimentazione, benché amovibili e provvisorie.

Tali aree tematiche sono riservate ai titolari delle concessioni demaniali e da questi gestite.

Eventuali coperture con tende o similari ed altre strutture precarie aperte (non tamponate), inoltre, debbono avere un'altezza non superiore a quella massima delle cabine o del box dello stabilimento balneare, se più elevato, e possono essere posizionate previa specifica autorizzazione riferita ad eventi determinati da espletare per il periodo massimo previsto dalle ordinanze emesse dagli organi preposti.

Ciascun operatore di spiaggia ha diritto di allestire un'area tematica tra quelle indicativamente elencate dal I comma per ogni 15 (quindici) ml di concessione fronte mare disponibile con un massimo di due aree.

Resta, comunque, ferma la facoltà per ogni stabilimento balneare di dotarsi di un'area mista di base, priva di recinzione, con giochi per bambini (ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla lettera d) del comma I del presente articolo), biliardino, ping pong, bocciodromo, beach volley e beach basket non regolamentari, che possono essere posizionati, nel Comparto 2 anche a mare della passeggiata longitudinale fino ad una distanza massima da quest'ultima di ml 10,00, rispettando la distanza di ml 5,00 dai confini di altre concessioni.

Nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79 E' consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10.

Ai concessionari che, non intendendo adeguare le proprie strutture insistenti sulle aree in concessione alle tipologie proposte dal Piano, mantengono in essere unicamente le aree polifunzionali cosiddette di base, è consentito modificare le attrezzature precarie esistenti su tali aree previa mera comunicazione agli Uffici competenti.

In corso di esercizio l'eventuale spostamento all'interno delle aree polifunzionali già autorizzate degli impianti precari (giochi, elementi di arredo, attrezzature sportive) o la loro sostituzione è consentita previa comunicazione da trasmettere al competente Servizio Demanio Marittimo del Comune. Vedi Ordinanza Balneare Regionale 02/2004.

La realizzazione delle aree tematiche polifunzionali diverse dalle aree miste di base di cui al presente articolo, per contro, deve essere autorizzata dagli organi a ciò preposti in applicazione delle prescrizioni della presente Variante.

Stabilimenti balneari tra loro adiacenti non potranno avere aree tematiche similari; nella distribuzione delle aree, pertanto, si applicherà il criterio della prevenzione.

Conseguentemente, il bagnino che per primo si adegnerà alle previsioni del piano dell'arenile avrà diritto di scegliere l'attività tematica accessoria alla balneazione che più gli aggrada con conseguente obbligo per i gestori dei bagni contigui di organizzare aree tematiche differenti da quella o quelle prescelte dal bagnino preveniente.

Le aree tematiche una volta assegnate possono essere modificate solo previa apposita autorizzazione comunale e, comunque, nel rispetto delle aree tematiche prescelte dai titolari delle concessioni contigue.

L'opportunità per i titolari delle concessioni demaniali di organizzare occasionalmente feste, manifestazioni e/o spettacoli di pubblico intrattenimento sarà eventualmente disciplinata dalle apposite Ordinanze emesse dagli organi a ciò preposti cui è demandata ogni valutazione sia relativamente alla loro ammissibilità sia alla loro regolamentazione.

#### ***Art. 12.4 - Fascia destinata all'ombreggiamento***

Tale fascia, destinata agli ombrelloni, alle tende, ai piccoli gazebo ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

L'organizzazione di tale fascia deve avvenire nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni previste in apposita ordinanza balneare emessa dagli organi a ciò preposti.

I gazebo che possono essere installati in sostituzione degli ombrelloni devono avere una superficie inferiore o uguale a mq 16.00 (m 4,00 X 4,00) ed un'altezza massima non superiore a quella delle tende.

In tutti i casi la distanza prescritta va calcolata dalla base dei pali di sostegno delle predette attrezzature per l'ombreggiamento.

La distanza dagli altri confini e dai passaggi pedonali deve essere tale per cui tende e ombrelloni aperti non oltrepassino tali confini.

All'interno della spiaggia attrezzata può essere prevista una zona refrigerium con docce a nebulizzazione la cui ubicazione contenuta negli elaborati grafici di piano è meramente indicativa. In ogni caso deve essere posizionata lungo i percorsi pedonali a mare del box del bagnino e, comunque, entro la metà circa, in senso longitudinale alla costa, dell'area destinata all'ombreggiamento.

#### ***Art. 12.5 – Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali***

I percorsi pedonali che nelle parti a monte della battigia possono essere opportunamente pavimentati con elementi amovibili, salva contraria disposizione delle tavole del presente piano e, comunque, con esclusione di quelli afferenti i comparti 2 e 3, sono ubicati a piacimento dei singoli operatori di spiaggia a condizione che, in ogni caso, venga assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare e sia garantita la continuità della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini.

Sui percorsi pedonali è vietata qualunque forma di deposito, anche temporaneo, di oggetti o materiali.

Di massima, resta fisso ed inalienabile il posizionamento della passeggiata longitudinale. Quest'ultima, può subire lievi modifiche di andamento e disegno,

purchè siano salvaguardati gli innesti a confine. Nel tratto compreso tra il porto e il bagno n.82, le due passeggiate longitudinali, sia quella esistente che quella di progetto, devono essere mantenute.

Qualora la scelta del posizionamento dei percorsi pedonali effettuata dall'operatore di spiaggia che intenda adeguarsi al Piano comporti la necessità di modificare l'ubicazione di alcuni manufatti situati in concessioni adiacenti, il trasferimento degli stessi può avvenire solo previo consenso del titolare della concessione contigua e, comunque, a spese dell'operatore che intenda adeguarsi al piano, previo rilascio di autorizzazione da parte degli organi preposti, concordando l'ubicazione di suddetti manufatti in trasferimento con gli Uffici competenti.

Le predette modifiche devono in ogni caso essere eseguite nel rispetto dei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 12.2 delle presenti Norme generali per gli stabilimenti balneari e per i bar – ristorante.

Là dove esistano già autorizzati due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti.

Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso il titolare della CDM che sconfinava può realizzare gli accessi, nella propria CDM purchè a confine, nel numero massimo di due ingressi.

La larghezza dei percorsi pedonali e delle passerelle deve essere conforme a quella prevista in progetto e comunque, per quanto riguarda la dimensione dei due accessi dei varchi, la loro somma deve essere complessivamente inferiore a m. 3.50;

Per gli stabilimenti balneari che dispongono di un solo accesso, questo dovrà avere una larghezza Max. pari a m.2.50.

Tappeti, stuoie o similari, in quanto elementi di arredo, non vengono considerati ai fini del calcolo delle superfici pavimentate.

Tanto i percorsi pedonali di accesso all'arenile quanto gli altri percorsi pedonali fondamentali debbono essere accessibili ai disabili ed essere realizzati in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

I percorsi pedonali di accesso alla battigia possono, all'occorrenza, essere estesi con passerelle temporanee amovibili sì da consentire ai portatori di handicap sia l'accesso al mare sia l'accesso alle tende e/o agli ombrelloni.

Fermo restando che per tutti i luoghi ed i manufatti dell'arenile deve essere garantita la visitabilità ai disabili, l'eventuale previsione di piccole scale contenuta negli elaborati grafici del presente piano deve considerarsi come aggiuntiva ai fondamentali percorsi di accesso e, quindi, la loro realizzazione non soggiace al rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Negli elaborati grafici di Piano sono, altresì, individuati i varchi di accesso all'arenile per i mezzi di soccorso e per il ripascimento che devono essere realizzati con materiale e struttura carrabile ed avere dimensioni idonee al transito di mezzi pesanti; la loro ubicazione, così come prevista, deve ritenersi vincolante.



Negli stabilimenti balneari la quantità di superficie pavimentata di progetto, comprensiva dei manufatti, non potrà superare quella esistente salvo quella determinata dall'introduzione delle aree tematiche.

### **Art. 12.6 - Fascia della battigia**

Tale fascia deve essere lasciata completamente libera; è pertanto esclusa qualsiasi forma di deposito, anche temporaneo, di imbarcazioni, tende, lettini e quant'altro ad eccezione dei natanti di soccorso alla balneazione autorizzati dai competenti Organi del Demanio marittimo e dei mosconi e pedalò adibiti al noleggio che insistono sulle aree oggetto di concessioni demaniali marittime all'uopo rilasciate.

### **Art. 13 - Spiagge libere**

Si tratta di zone dell'arenile non attribuite in concessione.

Sulle esistenti spiagge libere da riconfermare è prevista unicamente la dotazione di servizi igienici e docce aperte a norma della L. n. 13/89 e succ. modifiche, nella misura valutata opportuna in relazione alla potenziale affluenza del pubblico.

Il Comune dovrà inoltre garantire idonei collegamenti pedonali alla battigia prevedendo la dotazione minima di un percorso qualunque sia l'ampiezza della spiaggia libera, il prescritto servizio di salvataggio e la salvaguardia del decoro e della pulizia.

Salvo i casi previsti dall'ordinanza balneare emessa annualmente dalla Regione Emilia Romagna, i concessionari confinanti con le spiagge libere non possono occupare nemmeno in parte le medesime.

Gli interventi da parte dei concessionari confinanti che modificano lo stato dei luoghi, anche di parte, delle spiagge libere comportano la sospensione o revoca delle attività oggetto della concessione e l'obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

L'utilizzo e l'occupazione delle aree demaniali marittime per manifestazioni di carattere temporaneo e di breve durata per periodi fino a trenta giorni, quali feste, spettacoli, manifestazioni sportive o culturali che prevedano l'installazione di impianti facilmente amovibili ovvero l'utilizzazione di pertinenze demaniali marittime, possono essere autorizzate con Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 59, comma 1, punto 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, nella quale devono essere espressamente precisati gli obblighi posti a carico del richiedente, la durata dell'autorizzazione, l'individuazione dell'area occupata mediante stralcio cartografico S.I.D. (ovvero mediante planimetria fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare) e la remissione in pristino dello stato dell'area una volta cessato l'uso.

Le spiagge libere devono essere mantenute come tali e cioè sgombre da attrezzature e/o manufatti.

Le spiagge a monte del confine demaniale marittimo, in corrispondenza alle spiagge libere, di proprietà di Enti diversi possono essere dotate di attrezzature per lo sport o di arredi vari a servizio delle attività collegate qualora l'atto di concessione temporanea di dette aree rilasciato a favore dell'operatore privato contempli i suddetti utilizzi.

Il tratto del torrente Marano ricadente sul territorio comunale di Riccione, sino alla foce, è vincolato a spiaggia libera, su ambo i lati dell'alveo fluviale, per un frontemare di 20 metri per lato fino al prospiciente Viale G.D'Annunzio.

Qualora non contrasti con il pubblico interesse e la pubblica fruizione, è consentita la traslazione della concessione. Tale traslazione deve avvenire con eguale superficie delle spiagge in questione, finalizzata ad accorpare porzioni di arenile, concesse ai privati e disporre di spiagge libere di maggiore funzionalità. Lo spostamento deve avvenire, di norma, all'interno dello stesso comparto, fatti salvi i diritti delle concessioni confinanti e purchè l'area oggetto di traslazione venga resa a sua volta libera per la pubblica fruizione.

### **Art. 13 bis - Zone dunose**

Nelle zone di arenile nelle quali sono presenti apparati dunosi ovvero che siano caratterizzate da particolari elementi di naturalità non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nonché il rilascio di concessioni per uso temporaneo e per manifestazioni.

Gli interventi da parte dei concessionari confinanti che modificano lo stato dei luoghi, anche di parte, delle predette zone comportano la decadenza dalla concessione e l'obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 13 ter – Ripascimenti**

Le aree create in conseguenza di fenomeni di ripascimento naturale o artificiale verso il mare dell'arenile attribuito in concessione che abbiano acquisito carattere di stabilità, sono concedibili quale ampliamento delle concessioni esistenti ai concessionari interessati che ne facciano domanda in carta da bollo corredata della seguente documentazione:

- copia della concessione in essere o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di concessionario:

- planimetria generale di progetto contenente:
  - modifiche alle opere esistenti;
  - nuove opere previste;

- relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli impianti, dalla quale possa evincersi se le opere progettate siano amovibili od inamovibili;
- dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria.

Il rilascio della concessione in ampliamento di quella esistente è in ogni caso subordinato al rispetto dell'uniformità della fascia ad uso ombreggiamento e della vocazione delle diverse fasce dell'arenile.

Qualora i ripascimenti ricadano in aree SIC o ZPS, gli stessi non possono essere oggetto di rilascio di concessioni in ampliamento ma debbono essere destinate alla conservazione degli habitat e delle specie costiere, in particolare quando siano adiacenti ad aree di elevato valore naturalistico e non siano interessate da concessioni già esistenti al momento del ripascimento.

#### **Art. 14 - Concessioni demaniali**

A seguito dell'esatta individuazione contenuta nella presente Variante al Piano particolareggiato dell'arenile delle spiagge libere, è stato verificato che nel territorio del Comune di Riccione non esistono zone di arenile attribuibili in concessione oltre a quelle già concessionate.

Allo stato, quindi, non sono rilasciabili ulteriori nuove concessioni demaniali aventi ad oggetto porzioni di arenile ubicate nel territorio comunale.

Tuttavia, ove si rendessero disponibili nuove concessioni, la domanda di rilascio deve essere presentata, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.2.1. delle Direttive regionali di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 3 Giugno 2003, utilizzando il Modello D1 del Sistema informativo Demanio in regola con l'imposta di bollo.

In via transitoria, fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Corografia generale;
- planimetria dello stato di fatto contenente:
  - i dati catastali;
  - la descrizione toponomastica della zona e della linea di battigia sia catastale sia attuale;

- la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
  - eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
- planimetria generale di progetto contenente:
- modifiche alle opere esistenti;
  - nuove opere previste;
  - cambi di destinazione d'uso;
  - individuazione delle aree polifunzionali con espressa indicazione delle diverse tipologie di attività che si intendono esercitare;
- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni, eventuale documentazione fotografica ed indicazione delle attività da svolgere nelle aree polifunzionali;
- relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli impianti, dalla quale possa evincersi se le opere progettate siano amovibili od inamovibili;
- dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria.

Il computo metrico estimativo ed il piano di ammortamento vanno allegati alla domanda unicamente nei casi in cui il rilascio della concessione debba avvenire per atto formale.

Tutta la documentazione a corredo della domanda deve essere redatta e sottoscritta da professionista abilitato iscritto nel relativo albo professionale.

Il Comune, verificata la completezza della documentazione allegata alla domanda, pubblica, ex art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, l'istanza all'Albo Pretorio del Comune, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo della medesima area demaniale, entro il termine indicato nell'avviso.

Decorso il predetto termine, il Comune verifica la compatibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione; quindi, chiede all'Agenzia delle Dogane il parere di cui all'art. 14 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione ovvero, ove necessario, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 374/90.

Esaurita l'istruttoria, il Comune valuta se rilasciare la concessione richiesta sulla base dei pareri ottenuti, delle eventuali osservazioni formulate dai controinteressati e dei criteri di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione ed alle Direttive regionali.

Quindi, in caso di accoglimento, provvede alla stesura dell'atto concessorio ed all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e dell'imposta regionale ex L.R. dell'Emilia Romagna n. 1/71 e successive modificazioni, acquisendo le relative ricevute di pagamento.

Il rilascio della concessione è subordinato, inoltre, al deposito da parte del Concessionario a titolo di cauzione di almeno due annualità di canone ed al pagamento dell'imposta di registro.

Il rilascio di concessioni per atto formale è, altresì, subordinato all'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, lettera f), della Legge 14.01.1994 n. 20.

Alla scadenza le concessioni possono essere rinnovate purché l'interessato ne faccia domanda almeno 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio utilizzando il modello D2 del Sistema Informativo del Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

In via transitoria, fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti che non sono state apportate modifiche alla concessione in essere;
- dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria;
- atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse.

Ricevuta la domanda, il Comune procede alla redazione dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo la documentazione afferente il titolo da rinnovare, all'iscrizione nel registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del canone e dell'imposta regionale, richiedendo, altresì, la costituzione di idonea cauzione.

Il versamento dell'imposta di registro è a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano si applicano le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione nonché le Direttive regionali di cui alla delibera C.R. n. 468 del 3 Giugno 2003.

E' in ogni caso vietato, il rinnovo delle Concessioni rilasciate per un periodo superiore a sei anni.

Per le spiagge prospicienti gli edifici originariamente adibiti a colonie marine è espressamente vietato il rilascio di concessioni demaniali che autorizzino l'uso esclusivo dell'arenile a favore dei frequentatori, gestori o proprietari degli edifici medesimi, a qualunque uso adibiti.

Le aree demaniali e non, facenti parte comunque dell'arenile ed in concessione o in affitto agli operatori, dovranno garantire la pubblica fruizione della spiaggia, con divieto assoluto di essere recintate o delimitate con materiali non previsti dalle presenti norme.

Le aree ubicate nei comparti delle passeggiate nord e sud, attribuite in concessione per la realizzazione di manufatti adibiti a bar – ristorante, possono avere, salvo diverse indicazioni cartografiche di piano, la superficie massima di ml 19,20 X 14,40 salvo i bar sui piazzali storici che possono realizzare la copertura del 50% della terrazza calpestabile esistente e qualora vengano realizzate in alternativa a terra non potranno superare la superficie complessiva di mq. 35, comunque nell'ambito dell'area in concessione, senza doversi adeguare alla tipologia di Piano.

Le spiagge collegate ad una colonia possono essere modificate nello scopo ferma restando la modifica della destinazione d'uso della colonia collegata. Ai fini dell'ottenimento di detta modifica il titolare proprietario della colonia dovrà produrre ai competenti uffici comunali la Denuncia di Inizio Attività per il cambio d'uso.

### **Art. 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

A prescindere dal possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ristorazione, il servizio bar per l'erogazione delle bevande, deve essere garantito agli utenti della spiaggia, da parte di tutti i pubblici esercizi presenti sull'arenile e deve rispettare l'orario di apertura stabilito dal competente organo comunale.

L'attività di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, in qualunque forma esercitata, anche a mezzo di distributori automatici, è autorizzata tassativamente solo ai titolari ed ai gestori dei bar- ristorante.

### **Art. 16 - Contrasto con altre norme di piano**

In applicazione del principio di specialità, in caso di contrasto tra le presenti norme generali e le norme specifiche dettate per ciascun comparto quest'ultime prevalgono sulle prime salvo diversa espressa disposizione.

## **TITOLO II**

### **Art. 17 - Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari**

Fermo restando che alla fine di ogni stagione balneare tutti i gestori degli stabilimenti hanno l'obbligo di smaltire in discarica i fanghi di deposito delle cisterne di raccolta dell'acqua con le modalità e nelle forme previste dalla vigente disciplina normativa, il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e

Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

Verrà data l'opportunità ad almeno una struttura, in adeguamento al PPA, a titolo sperimentale, di realizzare un sistema tecnologico geotermico per lo sfruttamento del calore del sottosuolo per il riscaldamento idrico-sanitario, accessibile mediante bando per poter accedere ad un sostanziale contributo che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

- 1) il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
- 2) l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inerisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano, quindi, possono aderire al progetto denominato "Il bagnino sostenibile" come elaborato nell'ambito del procedimento Agenda 21 locale promosso dalla Provincia di Rimini modificando gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti al fine di porre in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare in via meramente indicativa, essendo sempre ammissibile la sperimentazione di tecniche e tipologie tecnologiche non previste dal Piano purché finalizzate al raggiungimento dei medesimi scopi.

In caso di adesione al progetto denominato "Il bagnino sostenibile" i concessionari potranno accedere alle seguenti agevolazioni:

- a) copertura totale degli interessi passivi afferenti agli eventuali mutui accesi per realizzare le opere previste ai punti 1 e 2 del presente art. 17 delle N.T.A.;
- b) diritto di "primatur" nella scelta dell'attività accessoria alla balneazione (svago e cura della persona) così come meglio specificato nell'art. 12.3 delle N.T.A.

### **Art. 17.1 - Risparmio delle risorse idriche**

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;
- b) attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;

- c) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- d) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

### **Art. 17.2 - Risparmio delle risorse energetiche**

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, cappotto ventilato esterno per il chiosco del bagnino di spessore 9 cm, ecc.

Quanto previsto dai precedenti punti a), b) e c), può essere applicato anche in caso di non adesione al piano potendo le tecnologie suddette afferire solo ad alcuni dei manufatti dello stabilimento balneare senza necessità di modificarlo interamente.

### **Art. 17.3 - Aspetti gestionali dello stabilimento balneare eco-compatibile**

Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
- b) la creazione di info-point ove reperire i dati bisettimanali diffusi dall'ARPA sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui



consigli per l'esposizione al sole si da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;

- c) l'educazione ambientale mediante l'introduzione\_(eventualmente all'interno delle aree tematiche di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 12.3. delle presenti norme) di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.

## **TITOLO III - NORME DEI COMPARTI O DI ZONA**

### **Art. 18 - Norme transitorie**

Le presenti norme si applicano, salva diversa previsione specifica contenuta nella regolamentazione dei singoli comparti, nei seguenti casi:

- 1) fino all'approvazione del POC per il Sottoambito dell'area Pilota sud;
- 2) fino all'approvazione del Piano dell'ambito portuale;
- 3) fino all'adeguamento alle prescrizioni del presente piano da parte dei singoli concessionari.

In tali casi sul patrimonio esistente, salvo diversa espressa previsione ivi contenuta, saranno consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria oppure, ove previsti e dichiaratamente ammessi, interventi di ristrutturazione edilizia.

In nessun caso saranno consentite modifiche dell'ubicazione, della tipologia e del numero dei manufatti esistenti nonché aumenti delle superfici utili e dei volumi, ad eccezione dei Permessi Di Costruzione In Deroga approvati dal CC, per eventuali spostamenti di cabine e/o manufatti, in caso di necessità straordinarie dettate da pubblico interesse

In caso di contrasto, sulle presenti norme transitorie prevalgono eventuali norme speciali contenute nella disciplina dei singoli comparti.

## **TITOLO IV - SOTTOAMBITO DELL'AREA NORD-MARANO**

### **Art. 19 - Area Nord-Marano**

Il sottoambito nord-Marano comprende tutti gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali destinate a bar comprese tra lo stabilimento n° 128 fino al confine con Rimini.

#### ***Art. 19.1 – Quantità edificabili e criteri di distribuzione***

La quantità complessiva di Su attribuita al comparto Nord - Marano è di 2.766.44 mq. così suddivisi: 1.404,00 mq. per le nuove strutture adibite a bar ristorante e 1.362.44 mq. da attribuirsi agli stabilimenti balneari.

Tali quantità verranno distribuite sul comparto nord Marano tenendo conto che:

- a) Le strutture destinate a bar ristorante in adeguamento al piano, potranno realizzare la tipologia standard di Piano comprensiva di piano interrato di 156 mq., con altezza max 2,40 mt. da adibire a sevizi e depositi; un piano terra di 156 mq. con altezza interna di 3,00 mt. da adibirsi a bar ristorante; un piano primo di 78 mq. (pari al 50% della superficie del solaio di copertura del manufatto) coperto in struttura leggera con pareti perimetrali scorrevoli e apribili, con altezza max interna di 3,00 mt.. Tale volume dovrà essere posizionato in maniera da limitare il più possibile la proiezione dell'ombra sull'arenile. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati. L'altezza massima complessiva del manufatto fuori terra fino all'estradosso di gronda avrà un'altezza di 6,60 mt. e un'altezza totale comprensiva di copertura di mt. 6,90 dal piano dell'arenile esistente.

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n° 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n° 77 (Piazz. Roma);
  - dalla zona bagno n° 91 (subito a nord del Porto -Canale) alla zona bagno n° 153 (confine con Rimini).
- b) Gli stabilimenti balneari in essere, con superfici edificate superiori a 50 mq. subiranno le percentuali in riduzione previste dal piano, mentre quelli di nuovo impianto potranno realizzare complessivamente una Su di mq. 50,00 ciascuno da adibirsi a capanno del bagnino, cabine spogliatoio, depositi ed eventuali servizi aggiuntivi.
- c) ogni stabilimento balneare che si adeguerà al piano potrà realizzare il capanno tipo del bagnino previsto dal Piano.
- d) Ogni stabilimento balneare che si adeguerà al piano potrà realizzare i servizi igienico sanitari di base extra-dotazionali e non inclusi nel calcolo complessivo della Su, pari alla Su di quattro cabine standard (pari a mq. 11,20) e realizzare i servizi igienici per disabili.

### ***Art. 19.2 – Distribuzione dei percorsi pedonali delle aree funzionali***

Si fa riferimento, sia per il posizionamento della passeggiata longitudinale, che degli altri percorsi, che per la distribuzione delle aree funzionali alle norme generali contenute nel "titolo I".

**Art. 19.3 – Ombreggiamenti**

Si fa riferimento sia per tipologie che per dimensioni alle norme generali di cui ai Titoli I e II.

**Art. 19.4 – Vasche Idromassaggio**

Sia per il dimensionamento che per il posizionamento delle vasche idromassaggio, al fine di elevare lo standard qualitativo igienico sanitario, si fa riferimento all'art. 12.2 di cui al "titolo I".

**Art. 19.5 – Regolamento**

Considerate le caratteristiche e la vocazione della Zona definita Nord Marano, la stessa sarà interessata da apposito regolamento nel quale saranno definite le modalità di svolgimento delle attività d'intrattenimento.

## **TITOLO V - SOTTOAMBITO ZONA PILOTA SUD (DAL CONFINE CON IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO A P.LE KENNEDY)**

**Art. 20 - Zona pilota-sud**

Le previsioni di piano relative a tale sottoambito sono divenute prescrittive con l'approvazione del PSC, che prevede un nuovo assetto della viabilità consistente in linea di massima: nell'arretramento e nella sostituzione del vecchio, e rettilineo, percorso stradale con una strada carrabile a doppio senso di marcia con andamento sinuoso quasi semicircolare; nella costruzione di un percorso intermedio ad uso prevalentemente pedonale e ciclabile, sempre ad andamento sinuoso nonché nella realizzazione di una serie di piccole dune longitudinali, con profondità variabile sì da consentire, di fatto, un arretramento di tutti gli stabilimenti balneari seguendo l'andamento delle dune.

Nel sottoambito Zona Pilota Sud, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune mediante il POC tematico della zona turistica che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate le seguenti migliorie all'interno dell'area polifunzionale, previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegneranno fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo-marine:

- posa di una vasca idromassaggio per zona, una tantum;

-posa di una piscina con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, devono rientrare tutti gli specchi acquei.

Una volta approvato il POC tematico della zona turistica e realizzato il nuovo assetto della viabilità, per tale sottoambito sarà previsto quanto segue:

- 1) la totale riorganizzazione delle esistenti concessioni in funzione della modifica dell'attuale assetto territoriale che consegnerà alla realizzazione delle dune;
- 2) l'individuazione specifica e puntuale della ubicazione tanto dei manufatti adibiti a bar – ristorante – che saranno collocati sul lato a monte delle dune – quanto dei servizi di spiaggia funzionali all'attività di bagnino, per i quali, per contro, sarà prevista la collocazione a ridosso della quinta dunosa, lato mare;

i servizi di spiaggia dovranno essere realizzati fuori terra e preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio. A questo fine l'Amministrazione Comunale si riserva la predisposizione entro breve tempo di appositi strumenti di incentivazione. E', tuttavia, consentito anche l'utilizzo di cabine in cemento armato prefabbricato;

- 3) le prescrizioni di piano saranno inderogabili e vincolanti;
- 4) la fascia di spiaggia destinata all'ombreggiamento potrà essere attrezzata anche con tende, ombrelloni o piccoli gazebo di tipologia e caratteristiche diverse da quelle tradizionali;
- 5) L' area polifunzionale, entro la quale è possibile collocare tutti i servizi e le strutture previste per le aree tematiche, può essere estesa fino a una profondità di m. 35 a mare dalla passeggiata longitudinale.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

In particolare è previsto:

#### **Art. 20.1 - Servizi di spiaggia**

L'ubicazione ed il numero dei servizi di spiaggia previsti dal piano è vincolante; sono tuttavia possibili posizionamenti diversi dei manufatti purché ricompresi all'interno della medesima area destinata a servizi.

I manufatti devono essere realizzati fuori terra in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio ovvero in cemento armato prefabbricato ed avere un'altezza massima, calcolata alla quota più bassa della copertura, non superiore a 2,50 m L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00.

#### **Art. 20.2 - Bar – ristoranti**

La tipologia prevista dal piano non è vincolante; tuttavia al momento dell'adeguamento dovranno essere osservate tali inderogabili condizioni:

- 1) l'ubicazione e la forma rotondeggiante della costruzione previste dal piano;
- 2) la superficie massima dell'area coperta non potrà essere superiore a 200,00 mq;

- 3) eventuali piani interrati, utilizzabili anche quali servizi igienici, dovranno essere realizzati nel rispetto dell'area di sedime del fabbricato soprastante e non potranno avere un'altezza superiore a 2,40 ml;
- 4) eventuali terrazze soprastanti il manufatto dovranno essere accessibili ai portatori di handicap e potranno essere rifinite con chiusure laterali e copertura necessariamente amovibili in struttura leggera pari al 50% della superficie del solaio di copertura del manufatto. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati;
- 5) l'altezza massima dalla quota di spiaggia all'estradosso della terrazza non potrà superare i 3,40 ml;
- 6) l'altezza massima complessiva consentita dalla quota di spiaggia all'estradosso della copertura leggera di gronda della terrazza dovrà, al massimo, essere pari e non superiore a 6,60 ml.

In ogni caso, fino all'approvazione del POC e alla realizzazione della viabilità, ai concessionari è consentito unicamente realizzare gli interventi di cui alle norme transitorie del presente piano.

## **TITOLO VI**

### **COMPARTO 1 – Passeggiata Sud delle Tamerici (Da P.le Kennedy a V.le San Martino)**

### **COMPARTO 4 - Passeggiata Nord dei Pittòspori (Da P.le Azzarita al Bagno n. 127)**

#### **Art. 21 - Passeggiata sud e passeggiata nord**

Per tali comparti il Piano non prevede particolari modifiche del preesistente assetto; le concessioni demaniali rimangono di fatto invariate ad eccezione dei piccoli aggiustamenti che si renderanno necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal piano e per l'arretramento dei manufatti destinati a bar – ristorante.

I concessionari possono intervenire singolarmente sia attuando le previsioni del piano sia attuando le soluzioni alternative ed hanno l'obbligo di realizzare eventuali nuovi manufatti prioritariamente in legno.

Il numero di passaggi pedonali di accesso all'arenile ed alla battigia individuati dal piano è meramente indicativo e non vincolante; ciascun concessionario ha però l'obbligo di realizzare almeno uno dei percorsi pedonali indicati dal piano.

Nel Comparto Passeggiata Sud delle Tamerici, per gli stabilimenti non interamente compresi entro il confine demaniale, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune (transazione Ceschina) che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate, all'interno dell'area polifunzionale e previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegnano fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle

suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse, e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo-marine, le seguenti migliorie:

- posa di una vasca idromassaggio per zona una tantum;
- posa di una piscina con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, devono rientrare tutti gli specchi acquei;

## **Art. 22 - Fascia destinata alle strutture funzionali agli stabilimenti balneari**

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'articolo presente e dai seguenti si applicano ai comparti in oggetto le disposizioni generali.

Le strutture funzionali agli stabilimenti balneari devono essere ubicate nelle aree servizi appositamente individuate negli elaborati grafici di piano. Ai gestori dei bagni è attribuita la facoltà di spostare l'area servizi lungo il fronte della propria concessione così da far ricadere il tracciato del percorso pedonale di accesso al bagno integralmente all'interno dei confini di ogni singola concessione.

In questi comparti, tuttavia, dato il posizionamento degli stabilimenti balneari è consentita l'estensione dell'area polifunzionale a mare delle passeggiate longitudinali per un profondità max. di m. 35.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

### ***Art. 22.1 - Cabine – Spogliatoi – Servizi igienici***

I gestori dei bagni possono, all'interno dell'area a ciò appositamente delimitata dal piano, posizionare liberamente le strutture destinate a servizi nel rispetto, tuttavia, delle quantità e altezze massime consentite dal piano per ogni singola concessione demaniale nonché delle dotazioni minime prescritte dalla vigente disciplina per i servizi igienico – sanitari.

Fermo restando il rispetto delle superfici massime consentite, la tipologia ed il numero dei servizi di spiaggia ammessi è affidato alla scelta discrezionale dei singoli operatori; eventuali nuovi manufatti, tuttavia, possono essere realizzati e rifiniti in legno, materiale che, preferibilmente, sarebbe opportuno fosse utilizzato, quanto meno a livello di finitura esterna, anche per i manufatti precedentemente adeguati.

E' consentito, purché la richiesta venga formulata dai titolari di almeno due concessioni contigue, la realizzazione di cabine seminterrate con tipologia identica a quella prevista dal presente piano per le cabine delle zone centrali (artt. 24, 24.1. e 24.2).

**Art. 22.2 - Box dell'operatore di spiaggia – Docce – Fontanelle – Stenditoi**

Il chiosco del bagnino deve attenersi, dal punto di vista quantitativo e dimensionale, alle puntuali indicazioni contenute nel piano che ne individua, altresì, l'ubicazione e la tipologia comune a tutti i comparti.

Le attrezzature ad uso doccia, fontanelle e stenditoi sono state previste in quantità massima, ma possono essere realizzate in numero inferiore ed essere indicativamente ubicate secondo quanto previsto negli elaborati grafici di piano.

All'interno del perimetro dell'area destinata a servizi del bagnino le relative attrezzature possono essere realizzate sulla base di soluzioni alternative a quelle contenute negli elaborati grafici di piano e possono essere separate dal resto della spiaggia unicamente con pannelli frangivento (in legno, plexiglas e materiali similari), rampicanti o siepi in vaso.

E' altresì consentita l'ubicazione di vasche idromassaggio amovibili e posizionate a secco sulla sabbia fuori terra nel rispetto dei limiti dimensionali e numerici previsti dalle norme generali del presente piano.

**Art. 23 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (svago – cura della persona)**

Le aree scoperte all'interno della concessione demaniale posizionate lateralmente alle zone destinate ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio delle attività accessorie alla balneazione indicativamente elencate dall'art. 12.3 delle norme generali del presente Piano.

Le aree polifunzionali, in questi comparti, possono essere estese come specificato all'art. 22, 3° comma.

Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree tematiche devono essere precarie ed amovibili in quanto devono essere rimosse al termine di ciascuna stagione estiva nonché essere realizzate su aree scoperte nella quantità max. di mq. 50.00, con h = 2.50, e h max. di colmo inferiore a m. 3.50, per CDM.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano ai comparti in oggetto le disposizioni generali.

**Art. 24 - Fascia destinata all'ombreggiamento**

Tale fascia, destinata agli ombrelloni, alle tende ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

L'organizzazione balneare di tale fascia è libera; preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende lato monte ed ombrelloni lato mare ovvero solo con ombrelloni e piccoli gazebo.

Anche per tali comparti, all'interno della spiaggia attrezzata può essere prevista una zona refrigerium con docce a nebulizzazione la cui ubicazione contenuta negli elaborati grafici di piano è meramente indicativa. In ogni caso deve essere posizionata lungo i percorsi pedonali a mare del box del bagnino e, comunque, entro la metà circa, in senso longitudinale alla costa, dell'area destinata all'ombreggiamento.

### **Art. 25 - Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali e fascia della battigia**

Si applicano le disposizioni generali previste rispettivamente agli artt. 12.5 e 12.6 delle norme generali di piano. Sono fatte salve le disposizioni emanate annualmente con Ordinanza Balneare Regionale.

### **Art. 26 - Bar – ristoranti**

Nell'ipotesi in cui i concessionari di bar - ristorante non si adeguino al presente Piano, i manufatti preesistenti sono suscettibili unicamente di interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' in ogni caso vietato qualunque aumento di superficie utile, modifica dell'area di sedime nonché la realizzazione di piani interrati; è invece consentita l'utilizzazione come terrazze scoperte ed aperte al pubblico dei solai di copertura dei manufatti esistenti, fermo restando il divieto di copertura e tamponatura degli stessi anche con strutture leggere ed amovibili.

In caso di adeguamento al piano sono, per contro, consentiti tutti gli interventi dal medesimo previsti così come disciplinati dall'art. 12.2 delle norme generali.

L'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate alla ristorazione sono stabilite dal piano; conseguentemente, l'adeguamento dei bar – ristoranti alle previsioni del piano che determini modifica e/o traslazione dell'area di sedime degli stessi comporta il necessario aggiustamento delle concessioni rilasciate ai relativi operatori di spiaggia interessati.

La parte edificata chiusa dei manufatti adibiti a bar – ristorante può avere una superficie massima, misurata in pianta, di mq 156,00 (centocinquantasei).

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n° 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n° 77 (Piazz. Roma);
- dalla zona bagno n° 91 (subito a nord del Porto -Canale) alla zona bagno n° 153 (confine con Rimini)



Tali manufatti debbono attenersi sommariamente, da un punto di vista tipologico, alle indicazioni contenute nel piano che, come predetto, ne individua altresì l'ubicazione.

## **TITOLO VII**

### **COMPARTO 2 LUNGOMARE DEI GIARDINI (Da Viale San Martino alla Darsena) COMPARTO 3 LUNGOMARE DELLE ROSE (Dalla Darsena a Piazzale Azzarita)**

#### **Art. 27 - Lungomare dei giardini e Lungomare delle rose**

Per tali comparti, pur essendo prevista una radicale trasformazione dell'organizzazione e della tipologia delle strutture funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino, potranno adeguarsi al piano (nella previsione del semi – interrimento) in misura massima il 20% degli operatori secondo l'ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta. Verranno mantenute invariate le concessioni in atto salvo piccoli aggiustamenti che si renderanno necessari per uniformare il posizionamento dei fabbricati ad uso bar – ristorante.

Quanto ai manufatti del Centro direzionale spiaggia ubicati sui piazzali dei predetti comparti, la presente Variante prevede il mantenimento unicamente di quello esistente sul lato Misano Adriatico di Piazzale Roma, da adibirsi a tale uso e a sede della Cooperativa Bagnini. La sua riqualificazione è consentita previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Riccione che preveda a favore della Cooperativa Bagnini di Riccione il recupero delle superfici degli altri manufatti ubicati sulla spiaggia, destinati a tali usi, con una percentuale del 50% in aumento e la concessione di tali manufatti al Comune di Riccione per la realizzazione dei servizi igienici per le spiagge libere.

Al termine della stagione balneare nei tratti di litorale immediatamente adiacenti alla darsena dei predetti comparti è consentito ai soggetti autorizzati il deposito delle sabbie derivanti dal dragaggio del porto canale.

Nel Comparto 3, tuttavia, dato il posizionamento degli stabilimenti balneari è consentita l'estensione dell'area polifunzionale a mare delle passeggiate longitudinali per un profondità max. di m. 35.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

## **Art. 28 - Fascia destinata alle strutture funzionali agli stabilimenti balneari**

Il Piano prevede la puntuale indicazione della collocazione dei manufatti fuori terra o seminterrati nonché precise disposizioni in ordine alle tipologie ammesse ed ai materiali utilizzabili.

Tuttavia, all'unico fine di far ricadere il tracciato del percorso pedonale di accesso al bagno integralmente all'interno dei confini di ogni singola concessione, ai gestori dei bagni è attribuita la facoltà di far slittare tutto il blocco dei manufatti seminterrati, così come individuato negli elaborati grafici del presente piano, sul confine nord o sud della concessione.

### ***Art. 28.1 - Cabine – Spogliatoi – Servizi igienici***

I concessionari intenzionati ad adeguare le proprie strutture al semi – interrimento dovranno realizzare i manufatti in forma semi - interrata (di 45 cm circa) rispetto all'attuale piano di sedime delle cabine, nel rispetto delle ubicazioni individuate dal presente piano per ogni singola concessione.

Sopra una piastra di allettamento realizzata in elementi in c.a. prefabbricati verranno agganciate le cabine in elevazione in legno o rivestite in legno che formeranno la soprastante passeggiata su tratto longitudinale e, sempre sulla medesima piastra disposta in senso trasversale, verranno posizionate le classiche cabine a tettuccio in legno (vedi allegato "A" alle presenti Norme, comprensivo di due soluzioni progettuali, a scelta o similari).

La distribuzione interna della tipologia prevista ed il numero dei servizi di spiaggia ammessi è lasciata alla scelta discrezionale di ogni singolo operatore di spiaggia purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) superficie utile massima consentita;
- 2) posizionamento previsto dal Piano;
- 3) creazione di un porticato e di un camminamento antistante i servizi medesimi;
- 4) standard minimi previsti per strutture igienico – sanitarie;
- 5) finitura esterna dei manufatti secondo le indicazioni di Piano;
- 6) creazione di tutte le rampe ed i vialetti concordati con gli uffici.

Una terrazza - belvedere sovrasterà gran parte delle cabine e del porticato per tutta la loro lunghezza e per una larghezza complessiva di 3,70 m, ad eccezione di alcuni tratti che possono avere una larghezza max. pari a m. 5,50 (per superfici che complessivamente devono essere max. mq.35,00), in ragione di aree tematiche particolari.

Tale terrazza deve essere posta ad un'altezza non superiore a 90/110 cm rispetto alla quota del marciapiede del lungomare.

La sabbia eventualmente asportata per la sistemazione dovrà obbligatoriamente essere riutilizzata sull'arenile ove consentito dai competenti organi di controllo del demanio marittimo.

La predetta terrazza – belvedere dovrà essere praticabile e ad essa dovrà essere garantito il libero accesso dalla passeggiata e l'uso pubblico.

Indipendentemente dal materiale di costruzione, i predetti manufatti, il porticato antistante e le terrazze – belvedere soprastanti devono essere realizzate e ricoperte con materiale ligneo.

Previa comunicazione ai competenti uffici comunali di gestione e controllo del demanio marittimo, durante le ore serali e notturne è consentito ai bagnini chiudere i porticati antistanti le cabine con i dispositivi ritenuti più idonei (manuali o meccanici) sì da eventualmente utilizzarli come ricovero o deposito delle attrezzature di spiaggia.

#### ***Art. 28.2 - Box dell'operatore di spiaggia – Docce – Fontanelle – Stenditoi***

Il chiosco del bagnino deve attenersi, dal punto di vista quantitativo e dimensionale, alle puntuali indicazioni contenute nel piano, che ne individua, altresì l'ubicazione.

La tipologia di piano non è vincolante dal punto di vista formale; il chiosco deve essere realizzato fuori terra così come da piante e sezioni rappresentate nell'elaborato n.18.

Le attrezzature ad uso doccia, fontanelle e stenditoi devono necessariamente essere ubicate come da indicazioni contenute negli elaborati grafici di piano, salvo diversa ubicazione preventivamente concordata con gli uffici.

Le attrezzature ad uso doccia sono state previste nella quantità massima per cui è possibile realizzarne un numero inferiore e possono essere separate dal resto della spiaggia unicamente con pannelli frangivento (in legno, plexiglas e materiali similari), rampicanti o siepi in vaso aventi un'altezza massima di 1,60 ml.

#### **Art. 29 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (svago – cura della persona)**

Le aree scoperte all'interno della concessione demaniale comprese tra le cabine, il bar- ristorante, ove presente, e le altre attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino (chiosco, docce, fontanelle e stenditoi) sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione che, indicativamente, si individuano nei gruppi elencati all'art. 12.3 che ne disciplina anche le modalità di allestimento e di svolgimento.

Le attività per lo svolgimento delle quali occorre predisporre temporanei tendoni per il riparo dal sole dovranno necessariamente essere ubicate nella zona retrostante il chiosco del bagnino e non potranno avere né un'altezza né una larghezza superiore a quella del chiosco medesimo sì da garantire la libera visuale del mare.

Le aree polifunzionali, nel comparto 3, possono essere estese come specificato all'art. 27, 4° comma.

### **Art. 30 - Fascia destinata all'ombreggiamento**

La spiaggia attrezzata, destinata agli ombrelloni, alle tende ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

L'organizzazione balneare di tale fascia è libera. Preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende lato monte ed ombrelloni lato mare ovvero solo con ombrelloni o piccoli gazebo.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al disposto dell'art. 12.4 delle norme generali.

### **Art. 31 - Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali**

Anche per tali comparti valgono le regole generali prescritte dall'art. 12.5 delle presenti norme di piano.

I percorsi pedonali longitudinali e trasversali fondamentali, quindi, devono essere lasciati completamente liberi; è pertanto vietato il deposito di qualsivoglia oggetto e materiale.

La decisione su dove collocare i percorsi pedonali, a mare della passeggiata longitudinale, pavimentabili con elementi amovibili, è rimessa all'autonomo giudizio di ciascun operatore di spiaggia a condizione che, in ogni caso, deve essere assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare.

Di massima, resta fisso ed inalienabile il posizionamento della passeggiata longitudinale. Quest'ultima, può subire lievi modifiche di andamento e disegno, purchè siano salvaguardati gli innesti a confine.

La larghezza dei percorsi pedonali e delle passerelle deve essere conforme a quella prevista in progetto e comunque conforme alle previsioni di piano ed, in ogni caso, deve essere garantita la continuità della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini

### **Art. 32 - Fascia della battigia**

Valgono le prescrizioni generali contenute nel disposto di cui all'art. 12.6 delle presenti norme.

### **Art. 33 - Bar – ristoranti**

L'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate alla ristorazione sono stabilite dal piano; conseguentemente, l'adeguamento dei bar ristoranti alle previsioni di piano che determini modifica e/o traslazione dell'area di sedime degli stessi comporta la necessaria modifica delle concessioni demaniali rilasciate ai relativi operatori di spiaggia.

La parte edificata chiusa dei manufatti adibiti a bar – ristorante può avere una superficie massima, misurata in pianta, di 156 (centocinquantasei) mq.

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n° 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n° 77 (Piazz. Roma);
- dalla zona bagno n° 91 (subito a nord del Porto -Canale) alla zona bagno n° 153 (confine con Rimini)

Tali manufatti devono attenersi sommariamente, da un punto di vista tipologico, alle indicazioni contenute nel piano che, come predetto, ne individua altresì l'ubicazione.

Il chiosco adibito a tabacchi insistente su Piazz.le Roma potrà procedere alla realizzazione dell'interrato per la propria parte di fabbricato chiuso esistente, esclusa la tettoia, accollandosi l'onere dei lavori di risistemazione della parete a confine dell'altro concessionario, in quanto per centri direzionali dei bagnini è già previsto altro (art. 27, 2° comma);

## **TITOLO VIII - REGOLAMENTO DELLE INSEGNE DISTINTIVE DELLE AZIENDE DELL'ARENILE**

### **Art. 34 - Norme Generali**

Con il presente capitolo sono disciplinate le insegne distintive delle aziende dell'arenile, le modalità di installazione, le caratteristiche dimensionali di eventuali bacheche informative, bandiere o stendardi e delle forme di pubblicità ammissibili.

Le insegne distintive dell'azienda (comunque di esercizio) possono essere illuminate con faretti sospesi a braccio.

### **Art. 35 - Insegne distintive degli stabilimenti balneari**

All'ingresso di ogni stabilimento balneare è consentita l'installazione di un'unica insegna per ogni concessione demaniale la cui superficie massima non può essere superiore a mq 4,00.

Sui quattro lati del capanno del bagnino, a metà della linea di gronda, può essere posizionato un frontalino o veletta recante unicamente l'indicazione del numero del bagno, avente un'altezza massima di ml 0,90.

Sui muri a monte e laterali del capanno, inoltre, può essere riportato il nome ed il numero del bagno con un ingombro massimo per ciascun lato di ml 0,90 di altezza e 3.00 di lunghezza.

Sulle pareti del fabbricato è, altresì, ammessa l'eventuale installazione al massimo di numero due bacheche informative nelle quali poter eventualmente esporre anche l'ordinanza balneare, posizionate ad un'altezza minima dal piano dell'arenile di ml 1,00; la superficie totale massima consentita per tali bacheche è di mq 1,50 per bacheche singole e mq 1,00 per ciascuna bacheca nell'ipotesi in cui ne siano installate due. In ogni caso il loro spessore massimo non potrà essere superiore a ml 0,10.

### **Art. 36 - Insegne distintive dei bar – ristorante**

Sulle pareti a monte e laterali dei fabbricati adibiti a bar - ristorante può essere collocata un'insegna, anche luminosa, la cui superficie massima non può essere superiore a quella che si ottiene moltiplicando la lunghezza del fronte per un indice di 0,2; sul fronte mare è invece posizionabile un'insegna al massimo di mq 1,00. In ogni caso la somma delle superfici di tutte le predette insegne non può essere superiore a complessivi mq 7,00 ed il loro spessore massimo deve essere uguale o inferiore a m 0,15.

E' vietata l'installazione di insegne al di fuori dell'area di sedime del manufatto.

Nei comparti 1 e 4 e nel sottoambito Pilota Sud di cui alle presenti Norme Tecniche è ammesso segnalare la posizione dei bar – ristoranti con preinsegne collocate all'ingresso di ciascun stabilimento balneare.

### **Art. 37 – Pubblicità mediante l'utilizzo di plance, impianti a messaggio variabile, insegne degli alberghi e impianti pubblicitari sui bar.**

Le forme di pubblicità ammesse sono:

### Plance

Le plance devono avere dimensioni pubblicitarie non superiori a mq. 0.70 l'una.

Possono essere collocate unicamente a monte della passeggiata longitudinale, all'interno degli stabilimenti balneari, e non possono essere collocate parallelamente al lungomare.

Negli stabilimenti balneari è consentita la posa di plance pubblicitarie nel numero massimo di una (1) ogni 15 m. lineari di fronte CDM.

### Impianti a messaggio variabile

E' consentita l'installazione di impianti a messaggio variabile sui Centri Direzionali ubicati in P.le Azzarita, P.le Roma e P.le S.Martino.

Tali impianti non potranno superare la quantità max. di mq. 12 per ogni manufatto e dovranno essere posizionati in senso non parallelo al lungomare.

### Insegne degli alberghi

Negli stabilimenti balneari è consentita la posa di insegne distintive degli alberghi ospitati che possono essere collocate unicamente a monte della passeggiata longitudinale.

Devono avere carattere di permeabilità visiva, l'altezza massima, comprensiva dei montanti, non può superare m.4.00 dalla quota dell'arenile, quella minima non può essere inferiore a m. 3.00; il supporto recante il/i nome/i dell' albergo/hi deve avere altezza max. pari a m.1.00 e larghezza max. pari a m. 3.00

Per tali insegne la quantità complessiva max. consentita, cumulativamente, deve essere inferiore a mq. 0.15 per ogni metro lineare di fronte della CDM.

Le insegne "storiche" preesistenti possono essere conservate o ricostruite mantenendone la forma e lo stile a condizione che rientrino nel calcolo totale delle insegne ammissibili e concorrono al raggiungimento della quantità max. consentita di cui sopra.

### Impianti pubblicitari sui Bar

Sulla copertura dei manufatti adibiti a Bar-Ristorante è consentita l'installazione di impianti pubblicitari della dimensione Max. cumulativa di mq. 3,00 per ogni manufatto.

L'installazione delle forme di pubblicità sopra descritte è subordinata all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, ambientali e demaniali.

Eventuali altre attività, diverse da bar e stabilimenti balneari, presenti sull'arenile ed esercitate in manufatti autorizzati precedentemente all'adozione della presente Variante, potranno collocare, in aderenza alle pareti dei manufatti medesimi, insegne aventi una superficie massima complessiva non superiore a mq 2,00.

Le attività di mosconao e noleggio di moto d'acqua possono essere segnalate con preinsegne ubicate all'ingresso del relativo stabilimento balneare.

## **TITOLO IX - REGOLAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO**

### **Art. 38 – Aree in concessione per l'esercizio dell'attività di locazione dei natanti**

Premesso che, al momento, il Comune di Riccione intende attuare le previsioni, di cui al programma dei pontili, approvato con delibera CC n.114 del 14/12/2006, l'eventuale realizzazione dei medesimi è soggetta alla procedura di verifica di screening, così come prescritto nella Del. GR di superamento della verifica Assoggettabilità, ai sensi dell'Art. 12 del D.lgs. 152/2006, n. 1090 del 16/07/2008, tenuto conto che i contenuti dimensionali del pontile aggettante in mare davanti a P.le Roma sono quelli riportati nella scheda allegata alle presenti NTA (Allegato "E").

L'opera è da considerarsi come condizione imprescindibile di completamento dei due tratti di lungomare posti ai lati del Piazzale Roma, in quanto unica nel suo genere, di passeggiata sospesa sul mare e di supporto al prolungamento di Viale Ceccarini, dove, la nuova dimensione permetterà alla grande affluenza di persone che lo percorre di distribuirsi in modo da creare, lungo il tratto di Viale che va dalla ferrovia al lungomare, quegli spazi necessari alla realizzazione di un arredo ricco di quelle peculiarità indispensabili a ritrovare quell'notorietà di un tempo, oggi perduta.

Resta fermo che l'eventuale costruzione e gestione dei medesimi pontili dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui alla Legge della Regione Emilia Romagna 31.05.2002 n. 9, così come successivamente modificata dalla L.R. 24.03.2004 n. 6, e delle tenuto conto, per quanto possibile, delle previsioni stabilite ne GIZC.

Quanto alle aree già attribuite in concessione per l'esercizio dell'attività di locazione dei natanti, i concessionari devono delimitare lo specchio d'acqua antistante l'area attribuita in concessione al fine di realizzare, previa autorizzazione della competente Autorità marittima, "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.

Tali corridoi di atterraggio dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente disciplina nonché di quanto stabilito con apposita ordinanza dalle competenti Autorità portuali.

Nel caso di concessionari di stabilimenti balneari, questi dovranno posizionare i corridoi in uno dei limiti laterali all'interno della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con la balneazione e che possano allargarsi ad imbuto verso il largo.

All'inizio di ogni corridoio dovrà essere posizionato idoneo cartello, in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) indicante il divieto di balneazione all'interno del corridoio stesso.



### **Art. 38 bis – Pontile**

La previsione di poter realizzare le opere contenute nella presente, II°, Variante al PPA e, in particolare, quella riguardante il pontile davanti all'arenile di P.le Roma, potrà avere attuazione solamente alle condizioni espresse nei pareri obbligatori acquisiti in corso d'iter.

Il parere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08, espresso a seguito dell'integrazione alla Verifica di assoggettabilità, contiene, nello specifico, le seguenti prescrizioni:

- L'intera struttura del pontile marino dovrà essere fondata su pali che superino lo spessore dei sedimenti a prevalente litologia sabbiosa;
- Dovrà essere determinata la stabilità del terreno nei confronti della liquefazione in base ai contenuti del paragrafo 7.11.3.4 delle N.T.C. 2008 e del corrispondente paragrafo della Circolare applicativa 02.02.2009 n. 617, utilizzando i valori caratteristici delle proprietà geomeccaniche dei terreni. Inoltre, dovranno essere effettuate valutazioni sulla eventuale riduzione della capacità portante del terreno e degli incrementi delle sollecitazioni indotte nei pali di fondazione.

### **Art. 39 – La locazione dei natanti da diporto**

La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati Jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore è regolamentata come segue:

- a) il locatore ha l'obbligo di consegnare l'unità da diporto in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione, completa delle dotazioni previste dalla vigente disciplina in funzione della distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta, provvedendo, altresì, alla sostituzione delle dotazioni di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza;
- b) i natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di chiedere all'atto della locazione, apposita dichiarazione attestante la capacità di nuoto del conduttore;
- c) i natanti con motore con potenza fino a 40,8 HP possono essere locati solo a persone di età non inferiore a 16 anni; per natanti di potenza superiore la locazione è consentita solo a favore di soggetto in possesso del titolo abilitativo di cui alla Legge 11.02.1971 n. 50 e successive modificazioni;
- d) il locatore è obbligato ad informare gli utenti, anche attraverso il rilascio di un prospetto, redatto anche in lingua inglese, sulle norme e prescrizioni che disciplinano la conduzione dei natanti così come indicate dalle apposite ordinanze adottate dalle competenti Autorità marittime e, almeno per le unità a motore, deve annotare su apposito registro il nome e cognome ed il recapito del conduttore;
- e) la locazione deve essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condizioni meteorologiche il

locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia e di sospendere l'attività di locazione;

- f) il locatore è tenuto ad assicurarsi che a bordo di ciascun natante si imbarchi il numero di persone previsto dal relativo certificato di omologazione o dal vigente regolamento di sicurezza per la nautica da diporto;
- g) Ogni mezzo locato deve essere dotato di salvagente anulare e delle ulteriori dotazioni di sicurezza, qualora previste;
- h) Gli scafi concessi in locazione devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- i) Il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare già obbligato ad avere detta unità).

#### **Art. 40 - La locazione di jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari**

I locatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

La locazione di tali natanti è vietata ai minori di 16 anni.

Durante la navigazione deve essere obbligatoriamente indossato un mezzo di salvataggio individuale ed il casco da ogni persona a bordo.

La partenza e l'approdo dei Jet-sky e natanti similari è consentita, durante la stagione balneare estiva, unicamente servendosi dei corridoi a ciò appositamente concessi, i quali debbono essere percorsi alla velocità massima consentita dalle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari.

Gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa.

E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali Marittime in genere destinate alla balneazione.

***Sono parte integrante ed elementi costitutivi delle presenti NTA i seguenti allegati:***

**ALLEGATO "A" – Soluzioni progettuali per la realizzazione della piastra di allettamento in C.A. a moduli prefabbricati**

**ALLEGATO "B" – Elenco catastale delle particelle comprese nel perimetro di variante**

**ALLEGATO "C" – Elenco delle essenze arboree e floreali consigliate**

**ALLEGATO “D” Norme volte a disciplinare gli interventi realizzati dagli operatori di spiaggia (bagnini e chioschisti) di carattere generale e quelli senza adeguamento al PP dell'Arenile**

**ALLEGATO “E” Scheda Pontile**

**ALLEGATO “E”bis Schema Planimetrico di massima del Pontile**

# Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA-S.I.T.-PROGETTI SPECIALI

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -III° VARIANTE 2012- Approvazione

### ALLEGATO A

### SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA DI ALLETTAMENTO IN C.A. A MODULI PREFABBRICATI

ADOZIONE: Delibera di C.C. n. 33 del 19-05-2011	APPROVAZIONE: Delibera di C.C. n. 44 del 06-08-2012
--	--


Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Baldino Gaddi

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Arch. Annalisa Schiano Geom. Sara Innocenti


# **SOLUZIONE 1**

# PIANTA scala 1:20

Zattere di fondazione con ferri superiori per  
innesti al monoblocco Feb44k



# SEZIONE scala 1:20




# **SOLUZIONE 2**




# PIANTA scala 1:20

Cordolo di appoggio prefabbricato in c.a.v.  
40x30 con rete elettrosaldata e ferri



# SEZIONE scala 1:20





# Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA-S.I.T.-PROGETTI SPECIALI

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -III° VARIANTE 2012- Approvazione

### ALLEGATO B

### ELENCO CATASTALE DELLE PARTICELLE COMPRESSE NEL PERIMETRO DI VARIANTE

ADOZIONE: Delibera di C.C. n. 33 del 19-05-2011	APPROVAZIONE: Delibera di C.C. n. 44 del 06-08-2012
--	--

Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Baldino Gaddi

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Arch. Annalisa Schiano Geom. Sara Innocenti

<b>VISURE CATASTALI FOGLIO N.1</b>		
<b>INTASTATO</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>PARTICELLA</b>
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	1	346
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	1	16
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	1	347
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	1	350
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	1	348
COMUNE DI RICCIONE	1	54
COMUNE DI RICCIONE	1	53
COMUNE DI RICCIONE	1	308
COMUNE DI RICCIONE	1	24
COMUNE DI RICCIONE	1	366
COMUNE DI RICCIONE	1	320
FIR FINANZIARIE RIUNITE	1	27
FIR FINANZIARIE RIUNITE	1	26
FIR FINANZIARIE RIUNITE	1	309
FIR FINANZIARIE RIUNITE	1	29
FIR FINANZIARIE RIUNITE	1	25

<b>VISURA FOGLIO N.3</b>		
<b>INTESTATO</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>PARTICELLA</b>
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	3	1277
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	3	1339
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	3	1338
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	3	1340
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	3	1337
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	3	1343
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	3	1335
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	3	27
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2174 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2173 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2172 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2171 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2170 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2169
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2168
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2167 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2166 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2165 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2164 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2163 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2162 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2161 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2158 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2157 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	173 parte
COMUNE DI RICCIONE E DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	1359
COMUNE DI RICCIONE E DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2156
COMUNE DI RICCIONE E DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	3	2155 parte
COMUNE DI RICCIONE	3	1218 parte
COMUNE DI RICCIONE	3	143 parte
COMUNE DI RICCIONE	3	1336

<b>VISURA FOGLIO N.6</b>		
<b>INTESTATO</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>PARTICELLA</b>
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2602
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	358
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2595
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2592
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2601
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2594
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2600
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	35
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	327
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2599
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2598
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2597
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	6	2596
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	6	2216 parte
DEMANIO DELLO STATO ANTICO DEMANIO	6	646 parte
COMUNE DI RICCIONE	6	1655 parte
COMUNE DI RICCIONE	6	1681 parte
COMUNE DI RICCIONE	6	2217 parte
COMUNE DI RICCIONE	6	2215 parte
COMUNE DI RICCIONE	6	2214 parte

<b>VISURA FOGLIO N.11</b>		
<b>INTESTATO</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>PARTICELLA</b>
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2794
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2804
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2803
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2802
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	220
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2801
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2924
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2800
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2553
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2799
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2795
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	111
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	11	2798
COMUNE DI RICCIONE	11	984 parte



<b>VISURA FOGLIO N.12</b>		
<b>INTESTATO</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>PARTICELLA</b>
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	12	1467
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	12	1466
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	12	1465
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	12	1460
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	12	1464
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	12	135
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	12	1463
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	12	1462
COMUNE DI RICCIONE	12	1468
NUOVA RICCIONE TERME SPA	12	449
NUOVA RICCIONE TERME SPA	12	1055

VISURA FOGLIO N.13		
INTESTATO	FOGLIO	PARTICELLA
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	13	1406
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	13	1407
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	13	1408
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	13	1409
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	13	1
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	13	1436
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	13	1410
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	13	1411
DEMANIO DELLO STATO	13	278
DEMANIO DELLO STATO	13	277
COMUNE DI RICCIONE	13	1165
COMUNE DI RICCIONE	13	1164
COMUNE DI RICCIONE	13	1163
COMUNE DI RICCIONE	13	1162
COMUNE DI RICCIONE	13	260
COMUNE DI RICCIONE	13	1161
COMUNE DI RICCIONE	13	1160
COMUNE DI RICCIONE	13	257
COMUNE DI RICCIONE	13	1159
COMUNE DI RICCIONE	13	1158
COMUNE DI RICCIONE	13	254
COMUNE DI RICCIONE	13	1157
COMUNE DI RICCIONE	13	251
COMUNE DI RICCIONE	13	1155
COMUNE DI RICCIONE	13	1154
COMUNE DI RICCIONE	13	248
COMUNE DI RICCIONE	13	272
COMUNE DI RICCIONE	13	269
COMUNE DI RICCIONE	13	241
COMUNE DI RICCIONE	13	268
COMUNE DI RICCIONE	13	242
COMUNE DI RICCIONE	13	267
COMUNE DI RICCIONE	13	247
COMUNE DI RICCIONE	13	246
COMUNE DI RICCIONE	13	245
COMUNE DI RICCIONE	13	244
COMUNE DI RICCIONE	13	1153
COMUNE DI RICCIONE	13	1433
COMUNE DI RICCIONE	13	273
COMUNE DI RICCIONE	13	1432
COMUNE DI RICCIONE	13	1156
COMUNE DI RICCIONE	13	263

VISURA FOGLIO N.13		
INTESTATO	FOGLIO	PARTICELLA
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	295
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	294
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	293
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	292
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	291
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	290
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	265
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	264
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	262
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	261
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	289
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	288
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	13	287
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	259
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	258
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	256
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	255
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	253
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	252
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	285
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	250
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	13	249
COVO DEI PIRATI DI SABATTINI GIUSEPPE & C. sas	13	284
SORAYA srl	13	935
SORAYA srl	13	271
MIGANI MARIO	13	270
VIMERCATI LUIGIA; DI GIACOMO	13	266
CONGREGAZIONE SUORE MAESTRE SAN DOROTEA	13	1152
CONGREGAZIONE SUORE MAESTRE SAN DOROTEA	13	1151
EDIL BI.BA srl	13	1428
EDIL BI.BA srl	13	1427
MICHELANGELO SOC. COOP. A.R.L.	13	281
MICHELANGELO SOC. COOP. A.R.L.	13	280
MICHELANGELO SOC. COOP. A.R.L.	13	243

VISURA FOGLIO N.14		
INTESTATO	FOGLIO	PARTICELLA
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	14	516
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	14	1
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	14	518
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	14	519
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	14	311
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	14	520
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	14	103
COMUNE DI RICCIONE	14	364
COMUNE DI RICCIONE	14	363
COMUNE DI RICCIONE	14	362
COMUNE DI RICCIONE	14	361
COMUNE DI RICCIONE	14	157
COMUNE DI RICCIONE	14	156
COMUNE DI RICCIONE	14	155
COMUNE DI RICCIONE	14	138
COMUNE DI RICCIONE	14	135
COMUNE DI RICCIONE	14	134
COMUNE DI RICCIONE	14	133
COMUNE DI RICCIONE	14	132
COMUNE DI RICCIONE	14	360
COMUNE DI RICCIONE	14	359
COMUNE DI RICCIONE	14	154
COMUNE DI RICCIONE	14	153
COMUNE DI RICCIONE	14	131
COMUNE DI RICCIONE	14	130
COMUNE DI RICCIONE	14	129
COMUNE DI RICCIONE	14	128
COMUNE DI RICCIONE	14	125
COMUNE DI RICCIONE	14	358
COMUNE DI RICCIONE	14	122
COMUNE DI RICCIONE	14	119
COMUNE DI RICCIONE	14	106
COMUNE DI RICCIONE	14	354
COMUNE DI RICCIONE	14	353
COMUNE DI RICCIONE	14	352
COMUNE DI RICCIONE	14	351
COMUNE DI RICCIONE	14	116
COMUNE DI RICCIONE	14	350
COMUNE DI RICCIONE	14	349
COMUNE DI RICCIONE	14	348
COMUNE DI RICCIONE	14	347
COMUNE DI RICCIONE	14	111
COMUNE DI RICCIONE	14	108
COMUNE DI RICCIONE	14	309
COMUNE DI RICCIONE	14	357
COMUNE DI RICCIONE	14	356

VISURA FOGLIO N.14		
INTESTATO	FOGLIO	PARTICELLA
LOGITATALIA GESTIONI	14	173
COMO S.R.L.	14	163
COMO S.R.L.	14	152
COMO S.R.L.	14	151
COMO S.R.L.	14	150
COMO S.R.L.	14	127
COMO S.R.L.	14	126
COMO S.R.L.	14	124
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	1055
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	159
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	158
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	310
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	137
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	136
BETTI ALDO E GIUSEPPE SNC	14	149
BETTI ALDO E GIUSEPPE SNC	14	123
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	113
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	98
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	112
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	141
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	97
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	109
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	110
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	107
CESCHINA MARINA-RICCARDO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLOTTA;MARIA GIOVANNA	14	104
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	14	5
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	14	143
CESCHINA MARINA-RICCARDO-MARIO-NAGAE YOKO-ZOCCO CARLA	14	142
BETTI ALDO E GIUSEPPE SNC	14	539
SRL NUOVA PRIMAVERA	14	117
LOGITATALIA GESTIONI	14 CF	1085
PRITELLI AGOSTINO E PRITELLI MARIO	14	355
PRITELLI AGOSTINO E PRITELLI MARIO	14	118
GID NOVECENTO SOC. SEMPLICE	14	115
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI	14	118

# Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA-S.I.T.-PROGETTI SPECIALI

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -III° VARIANTE 2012- Approvazione

### ALLEGATO C

### ELENCO DELLE ESSENZE BOTANICHE CONSIGLIATE

ADOZIONE: Delibera di C.C. n. 33 del 19-05-2011	APPROVAZIONE: Delibera di C.C. n. 44 del 06-08-2012
--	--

Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Baldino Gaddi

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Arch. Annalisa Schiano Geom. Sara Innocenti

## Presentazione

Considerato che il territorio comunale è suddivisibile in tre fasce, per le quali esiste già una regolamentazione in merito; visto che tale suddivisione non tiene conto delle aree più a ridosso della battigia e quelle subito retrostanti, esposte all'aerosol marino e per dare continuità all'ambiente; tali aree sono state oggetto di uno studio specifico, sia per quanto riguarda la scelta delle essenze da utilizzare, sia nella riqualificazione delle essenze già presenti in loco.

Le piante, riportate all'interno degli allegati, sono state scelte: una parte in base al censimento di quelle autoctone, presenti sul litorale romagnolo (ad es. *Cercis siliquastrum*, *Pinus halepensis*, *pinia*, *Quercus ilex*, *Tamarix*), e una parte non autoctone (*Albizzia Jiulibrissin*, *Elaeagnus angustifolia*, *Mezila azedarach*, ecc.), ma già sperimentate.

Quest'ultima tipologia di essenze sono state indicate, al fine di diversificare, e caratterizzare la piantumazione delle aree a ridosso della battigia.

Alcune alberature indicate all'interno degli allegati, oltre alle prescrizioni (essenza da proteggere), dovranno essere messe a dimora in aree riparate e comunque non soggette direttamente ad aerosol marino, in quanto risultano particolarmente "sensibili" alla salsedine.

All'interno degli allegati, sono riportate le essenze consigliate, pertanto si ritiene comunque praticabile sperimentare l'utilizzo di essenze diverse da quelle consigliate, al fine di individuare nuove alberature compatibili con l'ambiente marino, in collaborazione con i responsabili della gestione del verde urbano; inoltre, il loro utilizzo, dovrà essere limitato, al fine di verificarne la loro compatibilità anche sul territorio riccionese.










ALBERI										
☆ Autoctone o naturalizzate    △ Essenze da proteggere    □ Profumate    ◇ Profumo intenso    ○ Ornamentale    ⊕ Molto ornamentale										
FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPVERVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>ALBIZZIA JULIBRISSIN</b> Albizzia	Caducifoglia	Albero	Da Giugno a Settembre	Fiori rosati	Fino a 10 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	△ ○
	<b>CERCIS SILIQUASTRUM</b> Albero di giuda	Caducifoglia	Albusto o piccolo alberello	Da Aprile a Maggio	Fiori rosso/viola prima della fogliazione	Fino a 8 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ⊕
	<b>ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA</b> Olivo do boemia	Caducifoglia	Albero	Da Maggio a Giugno	Piccoli fiorellini giallastri	Arbusto o alberello da 7/8 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	
	<b>MEZILA AZEDARACH</b> Albero dei rosari	Caducifoglia	Albero	Da Maggio a Giugno	Fiore bianco a pannocchia	Fino a 10/15 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	⊕
	<b>PINUS HALEPENSIS</b>	Sempreverde	Albero	/	/	Albero fino a 15/20 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆
	<b>PINUS PINEA</b> Pino	Sempreverde	Albero	/	/	Albero fino a 30 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ □ △
	<b>PUNICA GRANATUS</b> Melograno	Caducifoglia	Arbusto o piccolo alberello	Da Giugno a Ottobre	Fiori grandi e arancioni	Fino a 5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ⊕



FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPREVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>QUERCUS ILEX</b> Leccio	Sempreverde	Albero	/	/	Arbusti, siepi e alberi fino a 25 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆
	<b>TAMARIX in varietà</b> Tamericio	Semiperisistente	Arbusto o piccolo alberello	Primaverile estiva	Fiorellini piccoli bianchi,rosati o rossi	Cespuglio o albero fino a 2/5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆








ARBUSTI										
☆ Autoctone o naturalizzate    △ Essenze da proteggere    □ Profumate    ◇ Profumo intenso    ○ Ornamentale    ⊕ Molto ornamentale										
FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPVERVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>ARBUTUS UNEDO</b> Corbezzolo	Sempreverde	Arbusto	Da Ottobre a Dicembre	Fiori biancastri in pannocchie pendule e bacche globose rosse	Alberello alto fino ad 1,50 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ⊕
	<b>BUDDLEJA DAVIDII</b> Budlejacee	Caducifoglia	Arbusto	Da Giugno a Settembre	Fiore rosa a spiga	Arbusto fino a 5 mt.	Medio impasto	Sole	A giorni alterni	☆ △ ⊕
	<b>CALLISTEMON in varietà</b> Callistemone	Sempreverde	Arbusto	Da Maggio a Ottobre	Vistosi fiori rossi	Fino a 1/2 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	⊕
	<b>CERCIS SILIQUASTRUM</b> Albero di giuda	Caducifoglia	Arbusto o piccolo alberello	Da Aprile a Maggio	Fiori rosso/viola prima della fogliazione	Fino a 8 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ⊕
	<b>CYTISUS SCOPARIUS</b> Ginestra dei carbonai	Caducifoglia	Arbusto	Da Maggio a Giugno	Giallo intenso	Fino a 2,5 mt.	Ovunque	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	○
	<b>COTONASTER ORIZONTALIS</b> Cotonaster	Persistente	Arbusto	Da Maggio a Giugno	Bache arancioni	Arbusto	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △
	<b>EVONYMUS EUROPAEUS</b>	Caducifoglia	Arbusto		Fiore rosa intenso	Fino a 4/5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	○









FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPREVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>EVONYMUS JAPONICUS</b>	Sempreverde	Arbusto	Da Maggio a Luglio	Fiore bianco verde	Fino a 2/3 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecimento	☆
	<b>HIBISCUS SYRIACUS</b> Hibiscus	Caducifoglia	Arbusto	Da Giugno a Ottobre	Fiori di vari colori	Cespuglio o alberello	Medio impasto	Sole	A giorni alterni	☆ ⊕
	<b>JUNIPERUS in varietà</b> Ginepro	Sempreverde	Arbusto	Da Febbraio a Aprile	Bacche nere	Fino a 8/15 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecimento	☆
	<b>LAGERSTROEMIA in varietà</b>	Caducifoglia	Arbusto	Da Luglio a Settembre	Fiori rossi, rosa, bianchi vistosi	Alberello alto fino ad 5/7 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecimento	⊕
	<b>LANTANA CAMARA</b>	Persistente	Arbusto stagionale	Da Giugno a Settembre	Fiori arancio rossastro	Fino a 1,5 mt.	Medio impasto	Sole	A giorni alterni	⊕
	<b>LAURUS NOBILIS</b> Alloro	Sempreverde	Arbusto	Da Marzo a Aprile	Fiori bianco/giallini	Fino a 20 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecimento	
	<b>LAVANDULA in varietà</b> Lavanda	Sempreverde	Arbusto	Da Giugno a Settembre	Fiori viola, rosa, bianchi e azzurri	Fino a 1,5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecimento	☆ ◇ ○
	<b>LIGUSTRUM LUCIDO</b> Ligustro	Sempreverde	Arbusto	Da Giugno a Settembre	Piccoli fiorellini bianchi e bacche scure	Arbusto o alberello da 5/7 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecimento	○










FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPREVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>LIGUSTRUM VULGARE</b> Ligustro	Caducifoglia	Arbusto	Da Marzo a Settembre	Piccoli fiorellini bianchi e bacche maturità scure	Arbusto fino a 3/5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ □ △ ○
	<b>MYRTUS COMUNIS</b> Mirto	Persistente	Arbusto	Da Maggio a Giugno	Fiori bianchi/gialli bacche nere	Fino a 3 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ○
	<b>NERIUM OLEANDER</b> Oleandro	Sempreverde	Arbusto	Da Giugno a Settembre	Vari colori	Arbusto fino a 5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ⊕
	<b>PHILLYREA ANGUSTIFOLIA</b>	Sempreverde	Arbusto	Da Marzo a Giugno	Piccoli fiori giallini	Fino a 3 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	⊕
	<b>PITTOSFORUM TOBIRA</b> Pitosforo	Sempreverde	Arbusto	Da Marzo a Maggio	Fiorellini a ombrello bianchi o gialli	Arbusto o alberello da siepe fino 3/4 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	
	<b>PUNICA GRANATUS</b> Melograno	Caducifoglia	Arbusto o piccolo alberello	Da Giugno a Ottobre	Fiori grandi e arancioni	Fino a 5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ⊕
	<b>RICINUS COMUNIS</b> Ricino	Caducifoglia	Arbusto	Mese di Luglio	Fiori particolari rossi	Fino a 2 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ⊕
	<b>ROSMARINUS in varietà</b> Rosmarino	Sempreverde	Arbusto	Tutto l'anno	Fiori rosa o viola	Cespuglio alto fino 1,50 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ◇ ○

FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPREVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>RHAMNUS ALATERNUS</b>	Sempreverde	Arbusto	Da Febbraio a Aprile	Piccoli fiori gialli a pannoccia	Fino a 5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	⊕
	<b>SPARTIUM JUNCEUM</b> Ginestra	Caducifoglia	Arbusto	Da Maggio a Agosto	Fiori giallo intenso	Arbusto fino 3mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ □ ⊕
	<b>SPIREA</b> in varietà Spiraea	Caducifoglia	Arbusto	Da Giugno a Agosto	Fiori bianchi tende a fare polloni	Fino a 2 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ⊕
	<b>TAMARIX</b> in varietà Tamericio	Semiperisistente	Arbusto o piccolo alberello	Da Maggio a Giugno	Fiorellini piccoli rosati	Cespuglio o albero fino a 2/5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆
	<b>TEUCRIUM FRUTICANS</b>	Sempreverde	Arbusto	Da Aprile a Maggio	Fiorellini azzurri con foglia grigia	Arbusto e cespuglio	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆
	<b>VITEX AGNUS CASTUS</b>	Caducifoglia	Arbusto		Fiori viola	Arbusto	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	








ERBACEE PERENNI										
☆ Autoctone o naturalizzate    △ Essenze da proteggere    □ Profumate    ◇ Profumo intenso    ○ Ornamentale    ⊕ Molto ornamentale										
FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPVERVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>ACHILLEA FILIPENDULINA</b>	Caducifoglia	Erbacea perenne	Da Giugno ad Agosto	Fiori gialli	Fino ad 1,20 mt.	Terreno normale ben drenato	sole	Due/tre volte la settimana fino ad attecchimento	☆ ○
	<b>ARABIS X ARENDSII</b> La fraicheur	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Marzo a Maggio	Fiorellini rosa chiaro	Fino a 15 cm.	Terreno normale ben drenato	sole	Due/tre volte la settimana fino ad attecchimento	☆ ○
	<b>CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES</b>	Caducifoglia	Erbacea perenne	Da Agosto a Ottobre	Fiorellini blu	Fino a 25 cm.	Medio impasto	sole, 1/2 ombra, ombra	Due/tre volte la settimana fino ad attecchimento	☆ ○
	<b>CISTUS SALVIFOLIUS</b> Cisto comune	Erbacea	Erbacea perenne	Da Aprile a Maggio	Fiori molto grandi	Da 30 cm a 1 mt.	Sciolto molto permeabile	Sole	A giorni alterni	☆ ○ ⊕
	<b>CONVOLVULUS</b> Convolvolo	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Giugno a Settembre	Piccoli fiorellini azzurri	Fino a 15 cm.	Medio impasto	Sole	A giorni alterni	☆ ○
	<b>COREOPSIS GRANDIFLORA</b> Sunray flore pleno	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Giugno ad Agosto	Fiori gialli	Fino a 40 cm.	Medio impasto	sole, 1/2 ombra	A giorni alterni	☆ ○
	<b>DELOSPERMA ABERDEENENSE</b>	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Maggio a Ottobre	Fiori rosa porpora	Fino a 9 cm.	Ben drenato	Sole	A giorni alterni	☆ ○















FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPREVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>DELOSPERMA COOPERI</b>	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Maggio a Ottobre	Fiori porpora	Fino a 15 cm.	Terreno normale ben drenato	Sole	A giorni alterni fino ad attecchimento ,	☆ ○
	<b>ECHINACEA PURPUREA Magnus</b>	Caducifoglia	Erbacea perenne	Da Giugno ad Agosto	Fiori rosso porpora	Fino a 70 cm.	Terreno normale ben drenato	sole, 1/2 ombra	A giorni alterni	☆ ○
	<b>GAILLARDIA ARISTATA Kobold</b>	Caducifoglia	Erbacea perenne	Da Giugno a Settembre	Fiori giallo e rosso	Fino a 30 cm.	Terreno normale ben drenato	Sole	A giorni alterni	☆ ○
	<b>HELIANTHEMUM HYBRIDUM Ben heckla</b>	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Maggio a Luglio	Fiori arancio	Fino a 25 cm.	Terreno normale ben drenato	sole	A giorni alterni fino ad attecchimento ,	☆ ○
	<b>HYPERICUM X MOSERIANUM</b>	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Giugno ad Agosto	Fiori giallo carico	Fino a 60 cm.	Normale e ben drenato	sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ○
	<b>KNIPHOFIA UVARIA</b>	Caducifoglia	Erbacea perenne	Da Giugno ad Agosto	Fiori giallo e rosso	Fino ad 1,00 mt.	Normale e ben drenato	sole, 1/2 ombra	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ⊕
	<b>LAVANDULA in varietà Lavanda</b>	Sempreverde	Arbusto e Erbacea	Da Giugno a Settembre	Fiori viola, rosa, bianchi e azzurri	Fino a 1,50 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ◇ ○
	<b>LAVATERA OLBIA Rosea</b>	Caducifoglia	Erbacea perenne	Da Giugno ad Agosto	Fiori rosa	Fino a 1,80 mt.	Povero, ma molto drenato	sole, 1/2 ombra	bagnare solo fino ad attecchimento, dopo mai	☆ ⊕

FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA SEMPREVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>OENOTHERA SPECIOSA</b>	Caducifoglia	Erbacea perenne	Da Maggio a Settembre	Fiori giallo	Fino a 20 cm.	di medio impasto	sole, 1/2 ombra	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ⊕
	<b>RUDBECKIA FULGIDA SULLIVANTII</b>	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Giugno ad Agosto	Fiori giallo forte	Fino a 60 cm.	di medio impasto	sole, 1/2 ombra	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ○
	<b>SALVIA NEMOROSA Superba</b>	Caducifoglia	Erbacea perenne	Da Maggio a Luglio	Fiori blu viola	Fino a 60 cm.	di medio impasto	sole, 1/2 ombra	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ⊕
	<b>SANTOLINA PINNATA</b>	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Maggio a Giugno	Fiori giallo chiaro	Fino a 50 cm.	Normale e ben drenato	sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ ○
	<b>SEDUM in varietà</b>	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Maggio a Settembre	Fiori piccoli bianchi, gialli o rossastri	Fino a 15 cm.	drenato	Sole	dopo attecchimento 1 vl. Ogni 15 gg.	☆ ○
	<b>SEMPERVIVUM HYBRIDUM Fimbriatum</b>	Sempreverde	Erbacea perenne	Da Giugno ad Agosto	Fiori rosa	Fino a 15 cm.	drenato	Sole	dopo attecchimento 1 vl. Ogni 15 gg.	☆ ○










FIORITURE STAGIONALI								
☆ Autoctone o naturalizzate    △ Essenze da proteggere    ◇ Profumo intenso    ○ Ornamentale    ⊕ Molto ornamentale    □ Profumate								
FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>ANTIRRHINUM MAJUS</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiorellini in vari colori	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>ANTIRRHINUM MAJUS PENDULA</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiorellini in vari colori	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>ASTERISCUS MARITIMUS</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori grandi gialli	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>CANNA INDICA in varietà</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiorellini rosa	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>COREOPSIS TINCTORIA MIX</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori gialli arancio	Da vaso	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>COSMOS in varietà</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori grandi rosa	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>DIASCIA BARBERAE</b>	Perenne	Fioritura primaverile	Fiorellini rosa	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕









FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>DIMORPHOTHECA AURANTIACA</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori grandi arancio	Da vaso	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>FELICIA AMELLOIDES BLUE</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori azzurri	Da vaso e aiuole	1/2 sole, sole	A giorni alterni	⊕
	<b>GAZANIA in varietà</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori fucsia	Da vaso e aiuole	Pieno sole	A giorni alterni	⊕
	<b>GOMPHRENA GLOBOSA BUDDY</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori violetto	Da vaso	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>HELICHRYSUM APICULATUM</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiore piccolo giallo	Da vaso misto	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>HELICHRYSUM BRACTEATUM</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiore giallo grande	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>LANTANA in varietà</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiore piccolo rosa	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>LOBELIA ERINUS COMPACTA MIX</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiore piccolo bianco	Da vaso	1/2 sole, sole	A giorni alterni	⊕


















FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>LOBULARIA MARITTIMA</b> in varietà	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori in vari colori azzurro, giallo, rosa	Da vaso e aiuole	Pieno sole	A giorni alterni	⊕
	<b>MELAMPODIUM PALUDOSUM</b>	Stagionale	Fioritura primaverile				A giorni alterni	⊕
	<b>NICOTIANA ALATA MERLIN</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fioritura mista di colore	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>PELARGONIUM ZONALE</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fioritura mista di colore		sole	A giorni alterni	⊕
	<b>PETUNIA</b> in varietà	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori di vari colori blu, carminio, avorio, rosa, rosso	Da vaso	1/2 sole	A giorni alterni	⊕
	<b>PLECTRANTHUS COLEOIDES VARIEGATUS</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fogliame variegato bianco	Da vaso e aiuole	1/2 ombra, ombra	2 vl. la settimana	⊕
	<b>PORTULACA</b> in varietà	Stagionale	Fioritura primaverile	Fioritura mista di colore	Da vaso e aiuole	Pieno sole	2 vl. la settimana	⊕
	<b>SANVITALIA PROCUMBENS</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori arancio- giallo con occhio nero	Da vaso e aiuole	Pieno sole	A giorni alterni	⊕

FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>TAGETES</b> in varietà	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori grandi arancio giallo	Da vaso e aiuole	Pieno sole	A giorni alterni	⊕
	<b>TROPAEOLUM MAJUS MIX</b>	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori misti	Da vaso e aiuole	1/2 sole	A giorni alterni	⊕
	<b>VERBENA</b> in varietà	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori misti, blu, vinaccio, rosa, bianco	Da vaso e aiuole	sole	A giorni alterni	⊕
	<b>ZINNIA ANGUSTIFOLIA</b> in varietà	Stagionale	Fioritura primaverile	Fiori bianchi, arancio, giallo	Da vaso e aiuole	Pieno sole, sole	A giorni alterni	⊕

RAMPICANTE										
☆ Autoctone o naturalizzate    △ Essenze da proteggere    □ Profumate    ◇ Profumo intenso    ○ Ornamentale    ⊕ Molto ornamentale										
FOTO	NOME SCIENTIFICO E NOME COMUNE	CADUCIFOGLIA O SEMPREVERDE	PERENNE O STAGIONALE	EPOCA DI FIORITURA	TIPO DI FIORITURA	ALTEZZA	TERRENO	UBICAZIONE	ANNAFFIATURE	
	<b>BIGNONIA RADICANS</b> Bignonia	Caducifoglia	Rampicante	Da Maggio a Ottobre	Fiore arancione grande a trombetta	Arbusto rampicante	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ○
	<b>BOUGANVILLEA</b>	Persistente	Rampicante	Da Giugno a Ottobre	Fiore piccolo bianco foglie colorate	Arbusto o rampicante fino 6-8 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ⊕
	<b>ROSA RAMPICANTE</b>	Semiperisistente	Rampicante	Da Maggio a Ottobre	Varie colorazioni	Arbusto	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ◇ ⊕
	<b>TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES</b> Gelsomino	Caducifoglia o sempreverde	Rampicante	Da Maggio a Settembre	Fiori bianchi a cinque petali	Arbusto rampicante fino a 5 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ◇ ⊕
	<b>WISTERIA</b> Glicine	Caducifoglia	Rampicante	Da Aprile a Maggio	Fiori violacei a grappolo	Arbusto rampicante fino a 15 mt.	Medio impasto	Sole	2 o 3 volte a settimana fino ad attecchimento	☆ △ ◇ ⊕

# Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA-S.I.T.-PROGETTI SPECIALI

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -III° VARIANTE 2012- Approvazione

### ALLEGATO D

#### NORME VOLTE A DISCIPLINARE GLI INTERVENTI REALIZZATI DAGLI OPERATORI DI SPIAGGIA (BAGNINI E CHIOSCHISTI) SENZA ADEGUAMENTO AL P.P. DELL'ARENILE

ADOZIONE: Delibera di C.C. n. 33 del 19-05-2011	APPROVAZIONE: Delibera di C.C. n. 44 del 06-08-2012
--	--

Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Baldino Gaddi

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Arch. Annalisa Schiano Geom. Sara Innocenti

**Norme volte a disciplinare gli interventi realizzati dagli operatori di spiaggia (bagnini e chioschisti) senza adeguamento al P.P. dell'Arenile e quelli di carattere generale.**

### **1) Definizione, campo di applicazione, validità.**

La presente disciplina è rivolta a definire i criteri da utilizzare negli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione sui manufatti esistenti senza adeguamento al P.P. dell'Arenile.

## **PARTE I°**

### **2) Requisiti di carattere generale.**

Le caratteristiche dei manufatti devono rispettare i seguenti criteri di carattere generale:

- dovrà essere sempre garantita la permeabilità visiva monte-mare;
- gli interventi dovranno tendere all'eliminazione di eventuali barriere architettoniche e rispondere oggettivamente ai requisiti di sicurezza, igiene, fruibilità e decoro;
- i manufatti dovranno avere, in prevalenza, carattere mobile e precario ed essere facilmente removibili;
- i materiali da impiegarsi dovranno essere, preferibilmente, di tipo naturale, ligneo e tessuto o similari.

Gli interventi che di seguito verranno descritti dovranno essere autorizzati dall'ufficio Demanio Marittimo Comunale. Tutti gli interventi che possono essere realizzati senza alcuna autorizzazione sono espressamente segnalati nei singoli articoli e paragrafi.

### **3) Varchi e percorsi pedonali**

La modifica dei varchi alla spiaggia è consentita previo rilascio delle autorizzazioni del competente Servizio Demanio e nei seguenti casi:

- eliminazione di barriere architettoniche;
- creazione di accessi autonomi per i bar e stabilimenti balneari che ne sono privi.

Dalla data di approvazione del Piano dell'Arenile non possono essere concessi nuovi varchi di ingresso ad eccezione dei casi in cui una CDM sconfini nelle CDM confinanti; in questo caso il titolare della CDM che sconfini potrà realizzare gli accessi (max. due) nella propria CDM, preferibilmente, a confine.

La somma della larghezza dei due accessi pedonali corrispondenti ai varchi deve essere complessivamente inferiore a m. 3.50.

Per gli stabilimenti balneari che dispongono di un solo accesso, questo dovrà avere una larghezza Max. pari a m.2.50.

Percorsi pedonali: sono consentiti interventi di manutenzione sui percorsi pedonali esistenti nonché il rifacimento degli stessi, prioritariamente sul sedime preesistente e comunque entro il limite della specifica concessione demaniale. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali posti a secco sulla sabbia, gli stessi potranno essere lastricati con elementi prefabbricati di tipo ligneo o in cemento o similari e le sostituzioni dei camminamenti ammalorati potranno subire anche lieve modifica dei tracciati ma sempre a parità di superficie.

Tutte le attrezzature menzionate sono di carattere precario e dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare.

Là dove esistano già autorizzati due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti.

Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso il titolare della CDM che sconfinava può realizzare gli accessi, nella propria CDM purché a confine.

#### **4) Servizi igienici per disabili**

La realizzazione da parte dei bar-ristorante e degli stabilimenti balneari di servizi igienici per disabili è consentita anche in aggiunta alle quantità edificate esistenti purché la loro realizzazione sia prevista all'interno dell'area in concessione.

### **INTERVENTI DEI BAGNINI**

#### **5) Aree Polifunzionali**

Le aree polifunzionali vanno, ad esclusione del comparto 2, individuate a monte della passeggiata longitudinale; a mare di questa, a distanza di m. 5.00 dai confini, salvo diverso accordo dei bagnini confinanti, e per una profondità max. di m. 35.00, ne è consentita l'estensione.

Nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79, è consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10; secondo quanto previsto dall'ordinanza regionale n° 2/2004.

#### **6) Tende per ombreggiamento degli stabilimenti balneari**

Dietro o davanti ai manufatti esistenti, onde non pregiudicare la permeabilità visiva degli stabilimenti balneari, è ammessa l'installazione di uno o più gazebo, con copertura a pagoda, che complessivamente considerati, non potranno avere un'ampiezza massima superiore a mq. 25 ed un'altezza, misurata dalla quota 0.00 del piano dell'arenile alla gronda non superiore a m. 2.50 e h. max. al colmo inferiore a m. 3.50.

Questi dovranno essere costituiti da montanti verticali in legno infissi a secco nella sabbia e da orizzontamenti lignei; la copertura della tenda, in tessuto o materiale simile, dovrà essere collegata agli orizzontamenti in legno mediante anelli e cordini in nylon.

Nell'area polifunzionale, le attività ricreative ivi presenti potranno essere protette da ombrelloni o coperture leggere di materiale tessile o simile purché non sostenute da montanti perimetrali a terra (cavi sospesi collegati alle cabine). Le strutture dovranno risultare aperte su tutti i lati, poste alla distanza minima di m. 1.00 dal percorso longitudinale antistante le cabine e con altezza massima di colmo pari a m. 3.50. Non è necessaria alcuna autorizzazione per la predisposizione di questo tipo di ombreggiamento.

Davanti alle cabine è consentito il posizionamento di ombreggiamenti purché di tipo precario e amovibile, con larghezza max. pari a m. 3.00, di materiale e struttura simile a quello utilizzato per le file di tende a mare della passeggiata longitudinale



Nel tratto di arenile tra il porto-canale e P.zzale Azzarita, le cabine hanno una dislocazione diversa da quelle di tutte le altre zone. In tale tratto la disposizione del tendaggio, così come prevista nelle presenti norme, non può essere collocato in quanto la distanza delle cabine stesse è notevole, tale da non consentire l'ancoraggio delle tende. Per gli ombreggiamenti, in tale tratto, è permessa una larghezza massima, davanti alle cabine, in prossimità degli ingressi, di m. 5,00.

Anche per quest'ultimo tipo di tende non è necessaria nessuna autorizzazione.

Sul fronte, lato mare, del chiosco del bagnino è consentita l'installazione di una tenda retrattile in materiale tessile o similare, senza montanti per una profondità massima di m. 3.00; in alternativa, previa autorizzazione sismica, è consentita l'installazione di una tenda fissa collegata alle cabine antistanti o dotata di sostegni sospesi, priva di montanti a terra. L'altezza massima a ridosso della parete non potrà superare m. 3.00 e comunque mai al di sopra dell'intradosso del solaio di copertura del manufatto e del lembo inferiore di un eventuale frontalino perimetrale.

Tutte le attrezzature menzionate nel presente articolo dovranno essere di carattere precario e rimosse al fine della stagione balneare.

Limitatamente agli ombreggiamenti davanti alle cabine e alle tende poste sul fronte, lato mare, del chiosco del bagnino, qualora già esistenti, dovranno essere adeguati alle disposizioni sopra menzionate prima della stagione estiva 2013.

## **7) Zone riservate ad attrezzature ludiche degli stabilimenti balneari**

Di norma l'area polifunzionale va collocata a monte della passeggiata longitudinale, così come specificato al precedente art. 5.

Nelle aree polifunzionali potranno essere riservati spazi funzionali per lo svago all'aperto, giochi, solarii, ecc. con esclusione di piscine, zone d'acqua e qualsiasi uso che possa compromettere la permeabilità visiva retroterra-mare.

Le attrezzature relative ai giochi dovranno risultare facilmente amovibili e possibilmente accorpate in un'unica soluzione, potranno essere delimitati da una recinzione leggera di corda a maglie sostenuta da paletti in legno e altezza non superiore ad m. 1.20 circa.

Nel comparto n. 2:

Tappeti elastici

- All'interno dell'area polifunzionale, a monte della passeggiata longitudinale, l'installazione della piattaforma del tappeto, uno per ogni zona di spiaggia, non dovrà superare il diametro m. 3.60 e comunque con area max. pari a mq. 10.20;
- Nelle aree polifunzionali a mare della suddetta passeggiata, dove è prevista la possibilità di estensione dell'area polifunzionale per l'installazione di giochi per bambini da 0 a 6 anni, l'installazione della piattaforma del tappeto, uno per ogni zona di spiaggia, non dovrà superare il diametro m. 2.20 e comunque con area max. pari a mq. 3.80;

Negli altri comparti, ove l'estensione dell'area polifunzionale sia stata regolarmente comunicata agli uffici preposti (previa comunicazione comprensiva di assetto planimetrico), i tappeti elastici possono seguire le indicazioni di cui al precedente, secondo, comma.

Gli spazi all'aperto utilizzati per il gioco delle bocce potranno essere delimitati da un cordolino prefabbricato in legno e da palificazioni perimetrali, del diametro massimo di cm 8, infisse a secco nella sabbia, con altezza massima di m. 1.00 circa, collegate tra loro da una rete di cordame; il campo da gioco dovrà realizzarsi con materiale naturale permeabile e facilmente asportabile, con eventuale copertura leggera in tenda o similare. Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione.

Tutte le attrezzature menzionate nel presente articolo sono di carattere precario e dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare.

E' data la possibilità di recintare campi da gioco non regolamentari, lato monte, eventualmente usando reti a maglie più ampie, secondo quanto previsto nell'Ordinanza Balneare Regionale 2009.

## **8) Docce**

Nelle aree di pertinenza dei bagni, sul retro del fronte lato monte dell'attuale chiosco e non oltre i confini laterali dei manufatti esistenti è consentita la sostituzione o il trasferimento delle attuali docce con altre, in grigliato di cemento o similare, per uno sviluppo massimo, in senso longitudinale, di m. 5.00, altezza massima di m. 1.70, ed a distanza non inferiore a m. 1.50 dal limite della concessione demaniale; a ridosso delle griglie è consentita la piantumazione di essenze rampicanti.

E' consentita altresì la sostituzione delle docce persistenti con docce del tipo a "fungo", costituite da un elemento prefabbricato cilindrico in acciaio, in cemento sabbato o in graniglia, con eventuale soprastante fioriera, per un'altezza complessiva massima totale di m. 3.00; le stesse dovranno essere localizzate alla distanza minima di m. 3.00 dal limite della concessione demaniale, misurata dalla proiezione verticale dell'ingombro massimo del manufatto e comunque non oltre i confini laterali dei manufatti relativi al chiosco bagnino ed alle cabine.

## **9) Pannellature di protezione delle aree di risulta tra i manufatti.**

E' consentita l'installazione di grigliati all'interno della greca (cabine disposte ad U), accessibili mediante cancelli, per la delimitazione di piccoli spazi a cielo aperto per il deposito di attrezzature a servizio della clientela (materassini, canotti, salvagente, ecc.). I suddetti grigliati e cancelli dovranno avere un'altezza max di m. 2.00.

Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione.

Tutte le attrezzature menzionate, di carattere precario dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare.

## **10) Arredi di spiaggia.**

Tali elementi consistono in:

panchine, cestini portarifiuti, porta biciclette, copertura leggera per cicli e motocicli, cassonetti portarifiuti, ecc. : sono sempre consentiti e devono essere rimossi al termine della stagione balneare.

Cassonetti portarifiuti:

dovranno essere realizzati in lamiera zincata, aerati e collocati sul retro, lato monte, nelle adiacenze dei manufatti esistenti;

#### Piantumazioni:

è ammessa l'esclusiva piantumazione di siepi, arbusti, piante ornamentali e floreali, nonché l'inserimento di cordolino ornamentale a contenimento delle relative aiuole purché la posa delle stesse non assuma carattere di recinzione per lunghi tratti del confine delle singole CDM;

#### Illuminazione degli accessi:

potrà essere costituita da corpi illuminanti di altezza massima di m. 1.00 da terra, posti al margine dei percorsi pedonali, di accesso all'arenile. Per ogni stabilimento balneare è altresì consentita l'installazione di un numero di fari adeguato a illuminare la CDM ai fini della sicurezza.

Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione.

### **11) Criteri e indirizzi per interventi di manutenzione e piccole opere del chiosco del bagnino e cabine di spiaggia.**

Chiosco bagnino: sono consentiti i seguenti interventi:

- installazione di frontalino sulla copertura dell'edificio, di altezza massima pari a cm. 100; sui frontalini potranno essere previsti il numero e il nominativo dello stabilimento balneare, secondo le indicazioni previste dalle NTA del P.P. dell'Arenile. E' vietato l'inserimento di messaggi pubblicitari e l'indicazione degli alberghi serviti.
- Le aperture esistenti potranno essere protette mediante serrande in PVC o alluminio di colore pastello e i relativi cassonetti di contenimento dovranno essere localizzati internamente all'edificio.
- Le tinteggiature delle pareti dovranno essere prevalentemente di colore pastello, eventualmente abbinate ad un altro colore;
- Sulla copertura del chiosco del bagnino è ammessa l'installazione di accumulatori d'acqua purché contenuti, come ingombro, all'interno del frontalino perimetrale.

#### Cabine:

Le cabine di spiaggia preesistenti possono essere adibite a: spogliatoio, docce chiuse, servizi igienici, deposito temporaneo delle attrezzature di servizio e per tutti gli altri usi connessi all'attività del bagnino.

Si possono eliminare le paratie di separazione tra una cabina e l'altra a condizione che sussista la conformità antisismica. Nel caso in cui le cabine vengano certificate dalla ditta produttrice o con dichiarazione di un tecnico abilitato (anche in caso di abbattimento temporaneo delle paratie) è sufficiente che tale documentazione, con una planimetria allegata, sia reperibile presso lo stabilimento balneare e trasmessa al competente ufficio Demaniale Marittimo.

I bagnini potranno effettuare gli interventi necessari per adeguare le cabine alla conformità antisismica. La rimozione delle cabine preesistenti è soggetta ad autorizzazione e, di norma, è sempre ammessa. Sono possibili piccoli spostamenti di cabine, fino a un massimo di mq. 15.00, a condizione che si migliori la permeabilità visiva mare-monte.

## **INTERVENTI DEI CHIOSCHISTI**

### **12) Frangi-vento e copertura della piazza esterna**

Agli esercenti dei bar-ristoranti è consentita la posa di pannelli frangivento, aventi le caratteristiche previste dal Piano, a protezione della Piazza esterna su tre lati e non adiacente al fabbricato. Il suddetto intervento necessita della sola comunicazione (con planimetria) al competente Ufficio Demanio Marittimo.

E' consentita la copertura di suddetta piazza esterna con ombrelloni, anche di misure diverse da quelle usuali, purché avvenga all'interno del perimetro dell'area in concessione e secondo le modalità di cui al puto precedente, vedi Ordinanza Balneare Regionale 02/2004.

Il passaggio longitudinale deve essere lasciato libero da ogni tipo di arredo ed ombreggiamento.

### **13) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi riferiti alle chiusure delle verande esistenti ed autorizzate dei bar di spiaggia**

Sulle chiusure verticali esistenti regolarmente autorizzate, che delimitano gli spazi di soggiorno dei pubblici esercizi, è consentito intervenire, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, purché venga sempre garantita ed incrementata la permeabilità visiva retroterra-mare, la trasparenza dei fronti vetrati, il carattere di amovibilità delle chiusure e l'invariabilità delle caratteristiche complessive dei fronti dei manufatti.

In particolare sono consentiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria senza modifica delle caratteristiche tipologiche esistenti, delle tinte e delle tecnologie;
- b) interventi relativi alla sostituzione delle chiusure verticali mediante nuove pannellature, raccogliabili o scorrevoli, in metallo o di colore bianco o di legno trattato al naturale, con altezza non superiore a m. 2.40, preferibilmente di larghezza maggiore della preesistente, al fine di incrementare la trasparenza dei fronti; nel caso in cui si utilizzino guide scorrevoli a terra, le stesse dovranno risultare completamente alloggiate nel pavimento.

### **14) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi di manutenzione, piccole opere e ristrutturazione nei bar di spiaggia esistenti**

Sul manufatto esistente sono consentiti i seguenti interventi:

- installazione di frontalino lungo tutto il perimetro della copertura dell'edificio, di altezza massima pari a cm. 100; dovranno essere posizionati sull'estradosso del solaio di copertura; la sporgenza non potrà superare cm. 60 dal filo esterno del manufatto,
- le aperture esistenti potranno essere protette esclusivamente mediante serrande metalliche o PVC di colore bianco e i relativi cassonetti di contenimento dovranno essere localizzati internamente all'edificio;
- le tinteggiature delle pareti dovranno risultare esclusivamente di colore pastello;
- nelle ristrutturazioni sono consentiti gli adeguamenti delle altezze a norma igienico-sanitaria;
- Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con licenza annuale, nel periodo invernale (escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno,

così come meglio definito all'art. 4 dell' Ordinanza Balneare Regionale) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione del solo manufatto in muratura, all'interno dell'area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere al termine/inizio stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinché non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A garanzia dell'adempimento il concessionario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice richiesta per un importo non inferiore a € 5000.

### **15) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi relativi ai collegamenti verticali dei terrazzi, autorizzati, di copertura dei bar di spiaggia**

Sui terrazzi di copertura, regolarmente autorizzati, è consentita l'installazione o la sostituzione dei parapetti preesistenti con ringhiere metalliche che garantiscano la permeabilità visiva e la trasparenza retroterra-mare; le stesse dovranno avere un'altezza pari a m. 1.10 dal piano di calpestio del terrazzo, essere costituite da elementi metallici in tubolare ed essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Sui terrazzi, regolarmente autorizzati, a copertura dei bar è consentita l'installazione di una scala, che potrà essere collocata all'interno od all'esterno del manufatto; nel secondo caso, la struttura dovrà risultare in metallo o in legno trattato al naturale ed essere posizionata sul lato monte del fabbricato; la ringhiera perimetrale dovrà essere realizzata secondo le modalità previste per i terrazzi di copertura di cui sopra; la scala dovrà avere una distanza minima dal confine della CDM di m. 1.50.

In presenza di terrazzi di copertura, regolarmente autorizzati, è consentito l'inserimento di un elevatore di tipo oleodinamico da collocarsi internamente o esternamente al manufatto. La struttura dovrà risultare costituita da materiali metallici atti a sopportare gli sforzi statici e dinamici dell'impianto, corredata, eventualmente, da tamponamenti perimetrali in policarbonato trasparente, posizionata all'interno del manufatto principale o in aderenza, nel rispetto della distanza di ml. 1.50 dal limite della concessione demaniale.

L'eventuale contenitore del vano cabina, potrà occupare un ingombro massimo di mq. 2.50 e fuoriuscire per non oltre ml. 2.80 dal piano di calpestio del terrazzo esistente; La rampa scala e l'elevatore dovranno risultare in soluzione accorpata, qualora venga richiesta l'installazione di entrambe esternamente all'edificio.

## **PARTE II°**

### **16) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi di carattere generale e per affidamento in gestione delle CDM**

#### Chioschetti per somministrazione alimenti e bevande di 9 mq.

Per meglio effettuare il servizio turistico al pubblico di somministrazione di bevande e prodotti alimentari, nei termini e alle condizioni previste dalla necessaria autorizzazione

sanitaria, e cioè in modo più capillare, nell'area adibita a stabilimento balneare è consentita la realizzazione di una struttura prefabbricata chiusa (chiosco) delle dimensioni massime di mq.9.

Detta struttura può essere realizzata, previo tutte le autorizzazioni necessarie, a compensazione delle superfici esistenti già autorizzate, cioè solo ed esclusivamente previa rinuncia, da parte del titolare dello stabilimento balneare, di pari superficie di altri spazi chiusi ( es. cabine e/o depositi ) già esistenti e autorizzati o residui.

Il rilascio dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti avverrà solo ed esclusivamente in capo ad una società di gestione costituita dal titolare della c.d.m che ospita logisticamente il chiosco (bagnino) e dal titolare della c.d.m di uno dei pubblici esercizi (barista) ubicati a confine della CDM del bagnino o nelle immediate adiacenze: il più vicino a nord, o il più vicino a sud della c.d.m. in capo al bagnino. Per costituire la suddetta Società di gestione è quindi requisito necessario e imprescindibile essere già intestatario di Concessione Demaniale Marittima.

Nel caso in cui nessuno dei due bar confinanti o comunque ubicati nelle immediate vicinanze, sia disponibile alla costituzione della Società di gestione necessaria allo scopo non sarà possibile realizzarla con altri.

Nel caso di qualsiasi modificazione soggettiva dei componenti della Società di Gestione non conforme ai criteri sopramenzionati, la medesima Società di Gestione sarà, *Ipsa facto*, inidonea allo svolgimento del servizio disciplinato dal presente articolo, con il conseguente immediato obbligo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla costituzione della Società di Gestione.

Il procedimento amministrativo per dare attuazione a quanto sopra esposto sarà, per entrambi i concessionari, quello previsto all'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

In fine, il rilascio dell'autorizzazione commerciale è soggetto alle disposizioni contenute nel DLGS n.59/2010, art.64, e potrà avvenire solo previa verifica delle prescrizioni contenute nella deliberazione G.C. n.104 del 2010, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e di tutte le altre autorizzazioni necessarie (edilizia, ambientale, demaniale, ecc.).

#### Attività di merchandising:

Per i titolari di CDM a Bar-Ristorante è consentita l'attività di merchandising all'interno della loro struttura.

E' altresì consentita l'attività di merchandising anche per i titolari di CDM a stabilimento balneare a condizione che venga utilizzata a tale scopo parte del capanno del bagnino e che i prodotti smerciati rechino il solo logo o marchio dello stabilimento balneare o del bar nei quali sono messi in vendita.

In ogni caso il titolare del Bar o il titolare dello stabilimento balneare dovrà preventivamente chiedere l'estensione della propria Concessione Demaniale per l'esercizio di tale attività, che comunque, dovrà essere limitata esclusivamente ai seguenti gadgets:

- 1) cappellini
- 2) magliette e parei
- 3) teli da mare

- 4) borse da spiaggia
- 5) penne e portachiavi.

#### Chiusure invernali

Nel periodo invernale l'Arenile dovrà restare accessibile mediante tutti i varchi autorizzati che di conseguenza non potranno essere in nessun modo ostruiti o chiusi.

Le paratie provvisorie poste a riparo della sabbia, sul lato mare della passeggiata, dovranno avere un'altezza max. pari a cm.1.20 e preferibilmente essere realizzate in legno con carattere di uniformità e decoro.

Nello stesso periodo, inoltre, dovranno essere mantenuti in funzione i cestini porta-rifiuti, almeno uno ogni 30 metri, sul percorso longitudinale (parallelo al lungomare) a cura del bagnino concessionario di zona anche durante la stagione invernale.

# Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA-S.I.T.-PROGETTI SPECIALI

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -III° VARIANTE 2012- Approvazione

**ALLEGATO E**

**SCHEDA PONTILE**

ADOZIONE: Delibera di C.C. n. 33 del 19-05-2011	APPROVAZIONE: Delibera di C.C. n. 44 del 06-08-2012
--	--

Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Baldino Gaddi

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Arch. Annalisa Schiano Geom. Sara Innocenti



## ALLEGATO "E"

### SCHEDA PONTILE

#### 1\_Caratteristiche generali

<i>Lunghezza (da Piazzale Roma al pontile di attracco compreso)</i>	<b>Max. ml 300</b> di cui: max. ml 90 su spiaggia
<i>Superficie totale</i>	<b>Max. mq 6000</b>

#### 2\_Passeggiata in mare

<i>Superficie</i>	<b>Max. mq 1700</b>
<i>Struttura</i>	<b>Prefabbricata in calcestruzzo armato/legno</b>

#### 3\_Piazza in mare

<i>Superficie (esclusi pubblici esercizi)</i>	<b>Max. mq 2000</b>
<i>Struttura</i>	<b>Prefabbricata in calcestruzzo armato/legno</b>
<i>Pubblici esercizi (ristorante, bar e similari)</i>	<b>Max. mq 500</b>

#### 4\_Zona di attracco

<i>Superficie</i>	<b>Max. mq 250</b>
<i>Lunghezza</i>	<b>Max. ml 50</b>
<i>Struttura</i>	<b>Prefabbricata in calcestruzzo armato/legno</b>
<i>Sistema di attracco</i>	<b>Briccole</b>
<i>Capacità</i>	Barche da 5 a 10m con una presenza contemporanea massima di <b>20 natanti</b>

# Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA-S.I.T.-PROGETTI SPECIALI

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -III° VARIANTE 2012- Approvazione

ALLEGATO Ebis

### SCHEMA PLANIMETRICO DI MASSIMA DEL PONTILE


ADOZIONE: Delibera di C.C. n. 33 del 19-05-2011	APPROVAZIONE: Delibera di C.C. n. 44 del 06-08-2012
--	--

Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Baldino Gaddi

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli

SUPPORTO INFORMATICO:	Arch. Annalisa Schiano Geom. Sara Innocenti
-----------------------	--

scala 1:500



### Planimetria Pontile marino in corrispondenza di Piazzale Roma

Progetto architettonico parte a terra:  
ing. Ivo Castellani  
arch. Giovanni Morri  
collaborazione: geom. Stefano Renzi

Progetto architettonico parte in mare:  
Studio Stefano Rossi architetto

Progetto strutture:  
ing. Roberto Tassinari  
07 LUG 2010



PROSPETTO


PIANTA 1:500

P.le Roma


spiaggia

mare


#### LEGENDA




PALCOSCENICO




ZONA DI ATTACCO  
DEL PONTILE




PONTILE SU PALI  
IN MARE




ATTIVITA' DI BAR  
- GELATERIA




RAMPE  
DI ACCESSO AL PONTILE



PONTILE SOSPESO  
SORRETTO DA  
ARCO STRALLATO



ATTIVITA' DI  
RISTORAZIONE



PASSERELLA PER  
ATTRACCO NATANTI